

IL GIORNALE DEL REVISORE

Rivista di attualità, cultura e informazione
professionale del Revisore Legale



- Per l'INRL un anno di interlocuzioni e 130 ore di formazione
- Il vademecum sulle attività dei revisori legali
- La rendicontazione di sostenibilità: le sfide e le applicazioni
- Supplemento Csel: i passaggi chiave della manovra



Iscriviti ora all'Istituto Nazionale Revisori Legali

Tuteliamo gli interessi
generali,
moralì,
professionali ed
economici dei Revisori Legali.

Visita il sito:

- www.revisori.it

o contattaci via mail a :

- segreteria@revisori.it



IL GIORNALE DEL REVISORE

SOMMARIO

EDITORIALE

**Per l'Istituto Nazionale Revisori Legali
un costruttivo anno di interlocuzioni istituzionali e 130 ore di
formazione** pag. **04**

**Concordato Preventivo Biennale:
bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?** pag. **06**

ENTI LOCALI

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2025

**Le principali novità che impatteranno sul mondo delle P.A. locali
A cura degli esperti di Centro Studi Enti Locali** pag. **07**

**Il vademecum sulle attività dei Revisori Legali
di Camilla Rubega e Luigi Esposti**..... pag. **15**

**La rendicontazione di sostenibilità:
nuove sfide ed opportunità per i revisori
di Camilla Rubega** pag. **27**

**Le applicazioni della Corporate Sustainability Reporting Directive
di Massimiliano Annetta** pag. **29**

Mai pensato ai 'Carbon Credits'?
L'Advisor è l'anima della crescita per il futuro delle aziende e le nuove
ricchezze del pianeta passano dalla 'Carbon Neutrality'
di Giovanni Corleone pag. **32**

Il Giornale del Revisore

*House Organ dell'Istituto Nazionale Revisori Legali
Periodico bimestrale di Informazione e di approfondimento
sulla revisione legale dei conti*

EDITORE

Istituto Nazionale Revisori Legali
Via Antonio Salandra 18 - 00187 Roma

COORDINAMENTO EDITORIALE

Ufficio Stampa Inrl

IMPAGINAZIONE

a cura di Centro Studi Enti Locali S.p.a.

Registrazione Tribunale di Milano n. 115 del 05/10/2020

La redazione si riserva di modificare e abbreviare i testi originali.

Gli articoli firmati rispecchiano il pensiero degli autori. Studi, servizi e articoli de "IL GIORNALE DEL REVISORE" possono essere riprodotti purché ne sia citata la fonte.

GR

EDITORIALE

Per l'Istituto Nazionale Revisori Legali un costruttivo anno di interlocuzioni istituzionali e 130 ore di formazione

Il messaggio del Presidente Luigi Maninetti a tutti gli iscritti all'Istituto

L'Assemblea dei delegati provinciali che si è riunita il 13 dicembre scorso, con una affluenza del 68% dei voti rappresentati, ha approvato all'unanimità i bilanci del nostro Istituto e le relazioni del Presidente, del Tesoriere e del Collegio dei Revisori.

In chiusura dell'anno, desidero rendere partecipi tutti i colleghi revisori iscritti delle iniziative che il Consiglio Nazionale ha portato avanti in questo anno nonostante la costante azione di ostruzionismo messa in atto da una sparuta minoranza di aderenti.

Oltre ad aver completato tutti gli organi con l'integrazione del collegio dei revisori e la nomina del collegio dei provviri (mai nominato in precedenza), abbiamo sviluppato una serie di contatti istituzionali per la **legittimazione della professione del revisore legale**; contatti che la delegazione presidenziale (sempre collegiale e mai monocratica) ha avuto con l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, la Ragioneria Generale dello Stato, il MEF, i Ministeri di Giustizia e Lavoro, e con i Consulenti del Lavoro.

Abbiamo intessuto un dialogo con i funzionari del MEF, sollecitato l'effettuazione dell'esame di stato e programmato corsi di preparazione all'esame stesso, che hanno avuto notevole successo di partecipazione e apprezzamento anche da colleghi già revisori.

Abbiamo attuato il duplice ciclo di alta formazione rispettivamente di 28 e 20 ore che hanno riscosso consensi e notevoli apprezzamenti da una larga partecipazione per l'elevato livello culturale e didattico dei relatori.

Abbiamo prontamente organizzato una giornata formativa sulla **revisione della sostenibilità** non appena il MEF ha emesso la circolare appena un mese fa, riscontrando ampio apprezzamento tra associati e non, che hanno partecipato numerosi.

Complessivamente tra Alta Formazione, Sostenibilità, Preparazione all'esame di Stato e webinar specialistici e



di contabilità l'INRL ha erogato solo in questo 2024 **oltre 130 ore di formazione**, oltre la metà della quali a titolo gratuito per gli associati.

Abbiamo predisposto nei termini il bilancio consuntivo 2023 e quello preventivo 2024 e rielaborato lo statuto sociale alla luce delle norme legislative in vigore.

Abbiamo incaricato avvocati del settore per rappresentarci, assisterci e difenderci dinanzi alla Commissione Europea per le violazioni delle normative UE in materia di revisione legale dei conti eventualmente commesse dallo Stato italiano.

Bene anche ricordare le nostre prese di posizione su:

- Retromarcia del MEF da noi ottenuta sulle nomine nei Collegi Sindacali e di Revisione dei controllori ministeriali;
- L'intervento in Senato per la mancata menzione dei revisori nel DDL 1155 in materia di responsabilità dei componenti del Collegio Sindacale (ora in discussione in commissione Giustizia);
- La richiesta di proroga della scadenza per l'adesione al Concordato preventivo biennale (anche se accolta in misura assolutamente insufficiente e con metodi coercitivi);
- La proposta del varo della rottamazione quinquennale (che sia una vera, completa e sopportabile rottamazione)
- La richiesta al Governo italiano attraverso il Ministero di Grazia e Giustizia di assegnare ai Revisori Legali le attività di loro competenza (trasmissione in via telematica, apposizione del visto di conformità, rilascio della certificazione tributaria, assistenza tecnica dinanzi alle

Commissioni Tributarie, attribuzione delle attività previste nell'ambito del codice della crisi d'impresa, ecc.) Tutto questo in dodici mesi, nonostante le note vicende abbiano senz'altro reso meno agevole il lavoro a tutela della nostra categoria ed al servizio di voi associati che con dedizione e passione questo Consiglio Nazionale ha portato avanti durante l'anno. Ci auguriamo davvero che il prossimo anno possa portare maggiore serenità al nostro Istituto, al quale sono iscritto da oltre trent'anni e nel quale ho sempre creduto e continuo a credere.

In ogni caso noi continueremo a adoperarci affinché i revisori legali italiani vedano finalmente riconosciuti i diritti per i quali da tempo lottiamo e che siamo certi riusciremo ad ottenere, ricordando che più siamo, più possiamo far sentire la nostra voce.

Per questo ringrazio vivamente tutti gli iscritti per la adesione e supporto alla nostra associazione. Ci attende un altro anno di grandi sfide e l'Inrl non si sottrarrà ai suoi impegni.



Nella foto l'Ufficio di Presidenza Inrl in carica.



Il Collegio dei revisori dell'Inrl.

Concordato Preventivo Biennale: bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?

Con la chiusura dell'anno, si è anche conclusa la prima puntata del Concordato Preventivo Biennale, il provvedimento elaborato dal Mef col quale si consente ai contribuenti di stabilire un livello di tassazione predeterminato per due anni, proteggendoli da futuri controlli fiscali: sebbene opzionale e non applicabile ai fini IVA, la misura prevede condizioni specifiche per l'adesione e cause di decadenza. Ebbene come spesso è avvenuto in Italia, si sono creati due schieramenti, quello dei sostenitori e quello dei detrattori. Di conseguenza, nel tirare le somme, c'è chi vede il bicchiere mezzo pieno e chi mezzo vuoto. Conti alla mano, secondo le prime indiscrezioni sulle adesioni, il concordato preventivo biennale rivolto a una platea di 4,5 milioni di contribuenti tra imprese e professionisti (di cui 2,7 milioni di partite Iva) ha chiuso con un gettito di **1,6 miliardi di euro**, vale a dire meno rispetto ai 2,5 miliardi preventivati.

Al patto con il Fisco, sempre in base alle prime stime elaborate anche da autorevoli organi di stampa come *// Sole24Ore*, hanno aderito circa 600mila contribuenti, vale a dire solo il 13% della platea, e con la riapertura dei termini al 12 dicembre sono state raccolte altre 57mila adesioni. A conti fatti si tratta di una raccolta di 'concordati' decisamente contenuta, anche se il vice ministro **Maurizio Leo** si è affrettato a esprimere soddisfazione perché comunque il concordato preventivo biennale (CPB) ha fatto riemergere un pò di sommerso, con decine di migliaia di evasori

parziali (non totali) che avrebbero altrimenti perpetrato il loro illecito comportamento alimentando il danno erariale a scapito di tutta la collettività. Va dunque riconosciuto allo strumento CPB il merito di aver quantomeno 'smosso le acque'. Di certo si tratta di 'gocce' nel mare della evasione fiscale che, stando alle stime fornite dagli stessi uffici del Mef, ammonterebbero ad almeno 95 miliardi di euro, con un numero imprecisato di 'evasori totali' che ancora sfuggono al loro dovere di contribuenti.

Per tornare al primo consuntivo sul CPB, nell'analisi effettuata con mappatura geografica, la regione dove si sono riscontrate le maggiori adesioni al Concordato è risultata il **Trentino Alto Adige** (21% sul totale), mentre quella col più basso indice di adesione è stata la **Sardegna** (9%). Complessivamente, sempre secondo le prime stime, sono **180mila le partite Iva** che hanno deciso di tornare affidabili nei confronti del Fisco.

E sempre a proposito dei commenti ufficiali provenienti dal Mef, il viceministro Leo ha sottolineato che: «il bilancio del concordato è incoraggiante perché dimostra che il cambio di rotta voluto da questo governo impostato su un maggior dialogo con i contribuenti può funzionare e dare i suoi risultati. Basti pensare che in un anno l'Agenzia delle Entrate (sono recenti le dimissioni del direttore **Ernesto Maria Ruffini**, ndr) effettua controlli solo sul 4,2% dei soggetti Iva».

Ricapitolando...

Vale la pena ricordare che il concordato preventivo è disciplinato dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), entrato in vigore il 15 luglio 2022 e recentemente modificato dal D.lgs. n. 136/2024.

Ai sensi del CCII, può accedere alla procedura di concordato preventivo l'imprenditore commerciale che si trovi in stato di crisi (che si caratterizza con l'inadeguatezza dei flussi di cassa a far fronte alle obbligazioni scadenti nei successivi 12 mesi) o di insolvenza (che si manifesta nella sussistenza di inadempimenti o altri fatti esteriori idonei a dimostrare che il debitore non è più in grado di soddisfare le proprie obbligazioni). Su tali nozioni, si rimanda all'approfondimento pubblicato in questo articolo.

Così come per la liquidazione giudiziale, sono escluse dalla possibilità di accedere al concordato preventivo le "imprese minori", ovvero quelle imprese che presentano

congiuntamente:

- un attivo patrimoniale non superiore ad euro trecentomila (nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività, qualora di durata inferiore);
- ricavi annui non superiori ad euro duecentomila (nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore);
- un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore 500.000 euro.

Tutte le altre imprese possono proporre un piano di concordato preventivo (indicandone le relative modalità esecutive), che preveda il soddisfacimento delle pretese dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile con la liquidazione giudiziale.

ENTI LOCALI



SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2025

Le principali novità che impatteranno sul mondo delle P.A. locali

A cura degli esperti di Centro Studi Enti Locali

La Legge 30 dicembre 2024, n. 207, meglio nota come “Legge di bilancio 2025”, è approvata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 31 dicembre 2024. Nel cuore della Manovra si trovano misure di ampio respiro, molte delle quali di immediato interesse anche per gli Enti Locali. Di seguito una sintesi dei contenuti reputati di maggiore rilevanza e che è quindi auspicabile vengano padroneggiati anche da chi si avvicina al mondo della pubblica amministrazione locale in veste di revisore.

Art. 1, commi da 57 a 63 - “Reverse charge” nei contratti di appalto per la movimentazione di merci e servizi logistici

Viene modificata la lett. *a-quinquies*) all’art. 17, comma 6, del Dpr. n. 633/1972, prevedendo che la procedura della “*inversione contabile*” si applichi anche alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lett. da a) ad *a-quater*) del medesimo comma dell’art. 17, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica.

Tale disposizione non si applica tuttavia alle operazioni effettuate nei confronti di Pubbliche Amministrazioni e altri Enti e società soggette alla disciplina dell’art. 17-*ter* (“*split payment*”).

Art. 1, commi 66 e 67 - Pagamento effettuato con strumenti elettronici

I commi 66 e 67, introdotti nel corso dell’esame alla Camera, stabiliscono un termine per l’accredito degli importi dei pagamenti effettuati attraverso strumenti elettronici diversi dai bonifici.

Il comma 66 statuisce che nelle ipotesi di pagamenti effettuati attraverso strumenti elettronici l’accredito degli im-

porti giornalieri in favore del beneficiario avviene entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento.

Il comma 67 dispone che i prestatori di servizi di pagamento si adeguano alla disposizione di cui sopra entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento.

Art. 1, commi da 81 a 86 - Misure in materia di tracciabilità delle spese (anche ai fini Irap commerciale)

A decorrere dal 1° gennaio 2025 è introdotto l’obbligo di tracciabilità per le spese sostenute per vitto e alloggio, oltre a quelle per viaggio e trasporto con taxi, sostenute e rimborsate ai dipendenti, ai fini della deducibilità dalle Imposte sui redditi.

Le stesse dovranno essere effettuate con versamento bancario o postale o con altri Sistemi di pagamento: carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

L’obbligo interesserebbe tutte le spese di rappresentanza, indipendentemente dagli specifici limiti di deduzione già vigenti.

Limitazioni identiche anche per i soggetti che producono reddito d’impresa, per cui tutte le spese per indennità e rimborsi relativi a spese per vitto e alloggio, nonché le spese per i taxi e per il noleggio con conducente dovrebbero essere pagate con mezzi tracciabili.

Inoltre, il comma 4 prevede la modifica dell’art. 48-*bis*, comma 1, del Dpr. n. 602/1973, specificando che, ai fini delle verifiche di inadempimento tramite il Portale “*Acquistinretepa*”, la soglia di Euro 5.000,00 non si applichi in caso di pagamento delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento. In tali casi, l’obbligo di verifica scatterà già al pagamento di importi superiori ad Euro 2.500,00 e sempre che il beneficiario risulti inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di

pagamento per un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00. In ogni caso, detta modifica decorrerà dal 1° gennaio 2026.

Art. 1, commi da 117 a 119 – “Fondo morosità incolpevole”

I commi dispongono il rifinanziamento del “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli” di cui all’art. 6, comma 5, del Dl. n. 102/2013, nella misura di Euro 10 milioni per il 2025 e di Euro 20 milioni per il 2026. Si rimanda all’emanazione di un Decreto Mit-Mef entro 30 giorni per la revisione dei criteri di assegnazione e utilizzo delle risorse in questione.

Viene specificato che le somme dovranno essere erogate entro il 31 luglio di ogni anno, a condizione che al momento della presentazione dell’Istanza permanga uno stato di bisogno connesso alla perdita totale o a una consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare tali da non permettere o rendere particolarmente difficoltoso il pagamento del canone di locazione.

Art. 1, commi da 121 a 127 - Disposizioni in materia di Trattamento accessorio

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del Dl. n. 80/2021, secondo cui i limiti di spesa relativi al Trattamento accessorio ex art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, possono essere superati, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, secondo criteri e modalità da definire nell’ambito dei Contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2022-2024 e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità nel 2024, di una misura percentuale del monte salari 2021 da determinare, per le Amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di Euro 112,1 milioni annui a decorrere dall’anno 2025, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’Irap.

Per gli Enti Locali detto incremento, corrispondente allo 0,22% del monte salari 2021 (analogamente alla misura prevista per la precedente tornata contrattuale), deve essere determinato, a valere sui propri bilanci.

Ai fini del rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2, Dlgs. n. 75/2017, concorrono le risorse destinate, nell’ambito della Contrattazione integrativa o di analoghi Accordi per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di *welfare* integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tal fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di Contratto collettivo nazionale.

Le modifiche apportate all’art. 14, comma 7, del Dl. n. 95/2012, hanno determinato il superamento della c.d. “*neutralità finanziaria*” anche per gli Enti (come le Unioni

di Comuni) che determinano la propria capacità assunzionale ancora in base alla regola del *turn-over*. Per le procedure di mobilità attivate a partire dall’entrata in vigore della “*Legge di bilancio 2025*”, le mobilità in uscita libereranno capacità assunzionale, mentre le mobilità in entrata saranno effettuate a valere sulla capacità assunzionale.

Art. 1, commi 128-131 - Rifinanziamento del “Fondo per la Contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico”

Per il triennio 2025-2027 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la Contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell’art. 48, comma 1, del Dlgs. n. 165/2001, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono complessivamente determinati, rispettivamente, in 1.755 milioni di Euro per l’anno 2025, 3.550 milioni di Euro per l’anno 2026, e 5.550 milioni di Euro annui a decorrere dall’anno 2027. A valere sui predetti importi si dà luogo, nelle more della definizione dei Contratti collettivi nazionali di lavoro e dei Provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale (Ivc), di cui all’art. 47-*bis*, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, rispettivamente, dello 0,6% dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025 e dello 1,0% a decorrere dal 1° luglio 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’Irap, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’art. 21, comma 1-*ter*, lett. e), della Legge n. 196/2009.

Per il personale dipendente da Amministrazioni, Istituzioni ed Enti pubblici diversi dall’Amministrazione statale (tra cui gli Enti Locali), gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2025-2027 (come indicato nella Relazione tecnica al Ddl.: 1,8% nel 2025, del 3,6% nel 2026 e del 5,4% nel 2027), da destinare alle medesime finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’art. 3, comma 2, Dlgs. n. 165/2001, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’art. 48, comma 2, dello stesso Dlgs. n. 165/2001. Detta disposizione si applica anche al personale convenzionato con il Ssn.

La disposizione individua altresì risorse a copertura degli oneri della Contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2028-2030, in applicazione dell’art. 48, comma 1, del Dlgs. n. 165/2001, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, autorizzan-

do la spesa, nell'ordine, di 1.954 milioni di Euro per l'anno 2028, 4.027 milioni di Euro per l'anno 2029, e 6.112 milioni di Euro annui a decorrere dall'anno 2030. Detti importi sono da considerarsi al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'Irap.

Art. 1, commi da 302 a 304 - Aggiornamento dei "livelli essenziali di assistenza" e importi tariffari

Sono introdotte disposizioni riguardanti l'aggiornamento dei "livelli essenziali di assistenza" e la revisione degli importi tariffari per le prestazioni sanitarie, oltre al potenziamento del monitoraggio delle performance delle Regioni in ambito sanitario. Si riportano di seguito i punti principali.

Finanziamento per l'aggiornamento dei "lea" e delle tariffe: a partire dal 2025, viene stanziata una quota vincolata di Euro 50 milioni annui per l'aggiornamento dei "livelli essenziali di assistenza" e per la revisione delle tariffe massime nazionali per le prestazioni assistenziali, in conformità con la Legge n. 208/2015.

Potenziamento del monitoraggio e valutazione delle performance regionali: per migliorare il controllo della spesa e valutare le performance dell'assistenza sanitaria nelle Regioni e nelle Province autonome, viene integrato il Sistema di garanzia, previsto dal Dlgs. n. 56/2000, con una nuova dimensione di monitoraggio. Questa includerà aspetti gestionali, organizzativi, economici, contabili, finanziari e patrimoniali, relativi al finanziamento regionale. Sistema di indicatori di performance: entro fine giugno 2025, il Ministero della Salute, in collaborazione con il Mef e previa consultazione con la Conferenza Stato-Regioni, emanerà un Decreto per integrare il Sistema di garanzia del 2019 con un Sistema di indicatori di performance per i Servizi sanitari regionali.

Art. 1, commi da 750 a 752 - Adeguamento della disciplina dell'Addizionale comunale all'Irpef alla nuova disciplina dell'Irpef

La disciplina dell'Addizionale comunale all'Irpef viene resa coerente con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'Irpef prevista dall'art. 11, comma 1, Tuir, e in deroga i Comuni per l'anno 2025 potranno modificare, con propria Delibera, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'Addizionale comunale Irpef.

I Comuni potranno determinare, per i soli anni 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'Addizionale comunale all'Irpef sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'art. 11, comma 1, del Tuir, vigenti al 31 dicembre 2024. Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote è fissato in deroga al 15 aprile 2025.

Nel caso in cui i Comuni non adottino la Delibera di modi-

fica o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'art. 14, comma 8, del Dlgs. n. 23/2011 (20 dicembre dell'anno di riferimento), per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'Addizionale comunale all'Irpef si applicherà sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun Ente nell'anno precedente a quello di riferimento.

Art. 1, commi 753 e 754 - Incremento del "Fondo di solidarietà comunale" ("Fsc")

Il comma 753 incrementa il "Fsc" apportando modificazione ai commi 448 e 449, dell'art. 1, della Legge n. 232/2016. Le dotazioni del "Fsc" sono previste, rispettivamente, in Euro 6.760.590.365 per l'anno 2025, in Euro 6.872.590.365 per l'anno 2026, in Euro 6.928.590.365 per l'anno 2027, in Euro 6.984.590.365 per l'anno 2028, in Euro 8.260.590.365 per l'anno 2029, in Euro 8.214.594.113 per l'anno 2030, e in Euro 8.978.517.113 a decorrere dall'anno 2031.

Sono previsti ulteriori fondi per gli anni successivi al 2024 (già stanziati Euro 560 milioni) per specifiche esigenze di correzione nel riparto del "Fsc": Euro 560 milioni per il 2025, Euro 672 milioni nel 2026, Euro 728 milioni nel 2027, Euro 784 milioni nel 2028, Euro 840 milioni nel 2029 e Euro 870 milioni a decorrere dal 2030. E' però indicata in aumento a Euro 75.996.252, la riduzione a decorrere dall'anno 2030 delle assegnazioni in favore di ciascun Comune stabilite per effetto dell'art. 19, comma 8, lett. f), del Dl. n. 124/2023 ("Fondo per assicurazione le spettanze Imu precedenti ai Comuni").

Inoltre, è istituito anche un "Fondo" di Euro 56 milioni per l'annualità 2025, per specifiche esigenze di correzione del riparto del "Fsc", destinato ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario.

I Comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse, saranno stabiliti con apposito Dm. Interno entro il 30 gennaio 2025.

Art. 1, commi 755 e 756 - Sostegno finanziario agli Enti delle Regioni Sardegna e Sicilia con "Piano di riequilibrio"

Il "Fondo" di cui all'art. 53, comma 1, del Dl. n. 104/2020, per il sostegno finanziario agli Enti in deficit, è incrementato di Euro 5 milioni per l'anno 2025. Tali maggiori risorse sono destinate ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna con popolazione tra i 20.000 e i 35.000 abitanti che risultano avere il "Piano di riequilibrio finanziario", con durata dall'anno 2014 all'anno 2023, approvato dalla Corte dei conti nell'anno 2015 e tuttora soggetto al controllo della Corte dei conti.

Con Decreto Ministro dell'Interno, da emanare entro il 30 gennaio 2025, saranno ripartite le suddette maggiori risorse

se sulla base della popolazione residente alla data del 31 dicembre 2023.

Art. 1, comma 757 - Disposizioni materia di Canone unico patrimoniale

Il comma introduce alcune modificazioni alla normativa vigente in materia di Canone unico patrimoniale.

Nello specifico, le modifiche riguardano i seguenti commi della Legge n. 160/2019:

- a) comma 817, dove l'invarianza di gettito è stata ulteriormente disciplinata. Fermo restando il concetto di invarianza di gettito già disciplinato in origine, il comma in commento ha disposto che l'eventuale variazione delle tariffe debba essere secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile;
- b) comma 821: nel Regolamento con cui viene disciplinato il Canone deve essere indicata la superficie degli Impianti destinati dal Comune al "Servizio delle pubbliche affissioni", ove il Comune continui a svolgere tale Servizio e che il Canone per gli Impianti ubicati su suolo privato o comunque in aree private possa essere ridotto fino alla metà;
- c) comma 825: dalla superficie complessiva del mezzo pubblicitario assunta come parametro ai fini della determinazione del Canone deve essere esclusa quella relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario. In caso di installazione, su un unico Impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diverse, la superficie assoggettabile al Canone unico patrimoniale è quella dell'intero Impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione, ma nell'ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi.

Art. 1, commi 759 e 765 - "Fondo per l'assistenza ai minori"

È prevista l'istituzione di un "Fondo" presso il Ministero dell'Interno con uno stanziamento di Euro 100 milioni, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, per contribuire alle spese sostenute dai Comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con Provvedimento dell'Autorità giudiziaria. Potranno essere assegnati delle risorse del "Fondo" i Comuni che

hanno un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per far fronte a Sentenze della Giustizia minorile e il fabbisogno *standard* monetario della "Funzione sociale" superiore al 3%.

I fabbisogni *standard* monetari di ogni Comune delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna sono riportati, rispettivamente, nel Dpcm. 22 febbraio 2024 e nella Nota metodologica "Determinazione dei fabbisogni *standard* dei Comuni della Regione Sicilia e della Regione Sardegna per il settore sociale al netto del Servizio di 'Asili nido'" - approvata in Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* il 16 maggio 2023. Il "Fondo" è ripartito annualmente con Dm. Interno, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno. Ai fini del riparto si dovrà tener conto delle particolari esigenze dei Comuni di piccola dimensione e delle spese sostenute dai Comuni per far fronte all'esecuzione delle Sentenze relative alla Giustizia minorile, nell'anno precedente, e dell'incidenza di tali spese sul fabbisogno *standard* monetario per la "Funzione sociale". La spesa sostenuta per far fronte alle spese derivanti dalle Sentenze della Giustizia minorile dovrà essere comunicata dai Comuni con una dichiarazione telematica, con modalità e termini stabiliti mediante Dm. Interno da emanarsi entro il 15 febbraio 2025. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto verrà calcolato in base al rapporto tra la spesa finanziabile dell'Ente rispetto al totale delle richieste di tutti i Comuni aventi diritto al "Fondo".

Art. 1, commi da 769 a 771 - "Fondo l'offerta di servizi sociali per i piccoli Comuni in difficoltà finanziaria"

È istituito un "Fondo", con la dotazione di Euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, al fine di rafforzare, in via straordinaria e temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei piccoli Comuni in difficoltà finanziaria.

Le risorse erogate sono destinate ai Comuni che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

- a) popolazione residente non superiore a 3.000 abitanti;
- b) variazione percentuale negativa della popolazione residente nell'anno 2023 in misura superiore al 5% del dato relativo alla popolazione residente risultante nell'anno 2011;
- c) classificati totalmente montani;
- d) stato di "Dissesto" o "Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale" in corso.

Il "Fondo" sarà ripartito, in proporzione alle spese risultanti per la *Missione 12* nell'ultimo rendiconto approvato dall'Ente, con Dm. Interno da adottare entro il 1° marzo 2025.

Art. 1, commi da 775 a 778 - Anticipazione per i piccoli

Comuni in “Dissesto”

Ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla Dichiarazione di dissesto, che hanno deliberato il “Dissesto finanziario” a decorrere dal 1° gennaio 2017 e aderito alla procedura semplificata prevista dall’art. 258 del Tuel, per i quali l’Osl, al 1° gennaio 2025, non ha ancora approvato il rendiconto della gestione, è attribuita, previa apposita Istanza dell’Ente interessato, fino a concorrenza della massa passiva censita, un’anticipazione, fino all’importo massimo di Euro 25 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, da destinare all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi. L’anticipazione è assegnata a seguito della ricognizione del fabbisogno effettivo e attuale di liquidità degli Enti interessati, tenuto conto di altri eventuali anticipi o contributi già percepiti (compresi quelli relativi alle risorse di cui all’art. 21 del Dl. n. 104/2023).

L’anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base a una quota *pro capite* determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, ed è concessa annualmente con Dm. Interno, a valere sul “Fondo di rotazione” di cui all’art. 243-ter del Tuel. L’importo attribuito è erogato all’Ente Locale che lo deve mettere a disposizione dell’Osl entro 30 giorni. L’Osl provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell’anticipazione erogata, entro 90 giorni dalla data in cui le risorse sono disponibili.

La restituzione dell’anticipazione è effettuata, con Piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di 10 anni a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato, sulla base del rendimento di mercato dei Btp a 5 anni in corso di emissione, con comunicato del Direttore generale del Tesoro, da pubblicare nel sito *internet* istituzionale del Mef.

In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell’Interno.

Per quanto non previsto dal presente comma si applica il Dm. Interno 11 gennaio 2013 (accesso al “Fondo di rotazione” di cui all’art. 243-ter, del Tuel).

Art. 1, comma 779 - Incentivi maggior gettito da versamenti Imu e Tari

Il comma 779 reca un’interpretazione autentica di “maggior gettito accertato e riscosso” relativo agli accertamenti Imu e Tari. Nello specifico, per “maggior gettito accertato e riscosso” deve intendersi l’ammontare complessivamente

incassato a seguito dell’attività di recupero tributario posta in essere dal Comune che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all’adempimento spontaneo del contribuente (versamento Imu e Tari effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari), non indotto da azioni dell’Amministrazione Comunale.

L’art. 1, comma 1091, primo periodo, della Legge n. 145/2018, consente ai Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini di legge, di prevedere, con proprio Regolamento, che il “maggior gettito accertato e riscosso”, relativo agli accertamenti dell’Imu e della Tari, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5%, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017.

Conseguentemente, nell’individuazione del maggiore gettito accertato e riscosso, devono essere computate tutte le entrate effettivamente incassate nell’anno di riferimento (perciò non solo le entrate in conto competenza, ma anche quelle in conto residui) risultanti dal rendiconto approvato dal Comune che, in assenza di attività di recupero tributario, non vi sarebbero state.

Art. 1, comma 780 - Abrogazione del sistema di “Tesoreria unica mista”

Al fine di favorire il rispetto delle nuove regole di *governance* economica europea, sono abrogati l’art. 7 del Dlgs. n. 279/1997, e l’art. 35, comma 8, del Dl. n. 1/2012. L’intervento si rende necessario per evitare gli effetti finanziari negativi derivanti dal ritorno al Sistema di “Tesoreria unica mista” (che riguarda gli Enti territoriali, quelli del Comparto sanitario, le Università e le Autorità portuali) così mantenendo a regime la Tesoreria unica tradizionale.

Art. 1, commi da 784 a 795 - Contributo ulteriore alla finanza pubblica da parte degli Enti territoriali e riduzione dei finanziamenti degli Enti territoriali

Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Città metropolitane, le Province e i Comuni, partecipano agli obiettivi di finanza pubblica e all’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dal nuovo quadro della *governance* economica europea con un contributo ulteriore; sono esclusi gli Enti in “Dissesto” o in “Procedura di riequilibrio finanziario” alla data del 1° gennaio 2025 o che abbiano sottoscritto gli Accordi di cui all’art. 1, comma 572, della Legge n. 234/2021, e di cui all’art. 43, comma 2, del Dl. n. 50/2022 (“Accordi per il ripiano del disavanzo e

per il rilancio degli Investimenti con il Presidente del Consiglio dei Ministri”).

Si specifica che il contributo agli obiettivi di finanza pubblica e al rispetto dei vincoli derivanti dalle regole della nuova *governance* economica europea delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è stabilito dai sopra riportati commi da 710 a 724. E' reso esplicito (comma 785) che, riguardo alla definizione di equilibrio di bilancio (art. 1, comma 821, della Legge n. 145/2018), a decorrere dal 2025 il singolo Ente si considera in equilibrio in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del "Fpv", al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio.

Le Regioni a Statuto ordinario assicurano un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica pari ad Euro 280 milioni per l'anno 2025, Euro 840 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, ed Euro 1.310 milioni per l'anno 2029. Il riparto del concorso alla finanza pubblica è effettuato, entro il 28 febbraio 2025, in sede di autocoordinamento tra le Regioni, formalizzato con Decreto Mef; in assenza di Accordo in sede di autocoordinamento, il riparto è effettuato, entro il 20 marzo 2025, con Decreto Mef, in proporzione, con riferimento al perimetro non sanitario, agli impegni di spesa corrente al netto degli impegni per interessi, per trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della *Missione 12*, come risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, anche soltanto da parte della Giunta.

Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a Euro 150 milioni per l'anno 2025, Euro 440 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e Euro 700 milioni per l'anno 2029. Il contributo alla finanza pubblica delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, delle Province autonome di Trento e di Bolzano è determinato considerando anche gli Enti Locali dei rispettivi territori.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna assicurano un aggiuntivo contributo alla finanza pubblica, rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari ad Euro 140 milioni per l'anno 2025, Euro 290 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e Euro 490 milioni per l'anno 2029 (di cui Euro 130 milioni per l'anno 2025, Euro 260 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e Euro 440 milioni per l'anno 2029 a

carico dei Comuni, e Euro 10 milioni per l'anno 2025, Euro 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e Euro 50 milioni per l'anno 2029 a carico delle Province e Città metropolitane).

Gli importi del contributo a carico di ciascun Ente saranno determinati sulla base di criteri e modalità definiti con Decreto Mef da emanare entro il 31 gennaio 2025, previa Intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, anche in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto degli impegni per interessi, per la gestione ordinaria del "*Servizio pubblico di raccolta, smaltimento, trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti*", per trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della *Missione 12*, come risultanti dal rendiconto 2023, o in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato; il Decreto è comunque adottato in caso di mancata Intesa entro 20 giorni dalla data di prima iscrizione all'Odg della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Città metropolitane, le Province e i Comuni iscrivono per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 nella *Missione 20* della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un "*Fondo*" (accantonamento) di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica suddetto, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente. Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il "*Fondo*" è iscritto entro 30 giorni dal riparto dei contributi alla finanza pubblica con variazione di bilancio approvata dal Consiglio per gli Enti Locali e con legge regionale per le Regioni a Statuto ordinario. Le Autonomie speciali iscrivono il "*Fondo*" nel bilancio di previsione 2025-2027, entro il 31 gennaio 2025, con variazione di bilancio approvata con legge regionale o provinciale.

La costituzione del "*Fondo*" è finanziata attraverso le risorse di parte corrente e su tale "*Fondo*" non è possibile disporre impegni. Alla fine di ciascun esercizio, il "*Fondo*" per gli Enti in disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione. Le Regioni e le Province autonome dovranno considerare il disavanzo di amministrazione al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto. Per gli Enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell'esercizio precedente, il "*Fondo*" confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito.

Qualora nel corso di ciascun anno dal 2025 al 2029 risultino andamenti di spesa corrente degli Enti territoriali non coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica, potranno anche essere previsti ulteriori obblighi di concorso alla Finanza pubblica a carico dei medesimi Enti.

Entro il 30 giugno di ciascun esercizio dal 2026 al 2030, con Decreto Mef, sulla base dei rendiconti trasmessi alla "Bdap", è verificato il rispetto a livello di Comparto degli Enti territoriali dell'equilibrio di bilancio e dell'accantonamento suddetto destinato al finanziamento di Investimenti. Nel caso di mancato rispetto degli obiettivi sono individuati gli Enti inadempienti che dovranno incrementare l'accantonamento qui sopra individuato, con la sua iscrizione entro i successivi 30 giorni nel bilancio di previsione, per un importo pari alla sommatoria in valore assoluto:

- a) del saldo dell'equilibrio di bilancio registrato nell'esercizio precedente, se negativo;
- b) del minore accantonamento del "Fondo accantonamento" suddetto rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica sopra indicato.

Agli Enti che non trasmettono entro il 31 maggio alla "Bdap" i dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all'esercizio precedente è incrementato il contributo alla finanza pubblica del 10%. Nel caso di Enti per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione a decorrere dal 2 gennaio 2025, le sanzioni non sono applicate.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della "Legge di bilancio", con Decreto Mef-RgS, gli schemi del rendiconto generale della gestione e del bilancio di previsione degli Enti territoriali sono adeguati al fine di consentire le verifiche del "pareggio di bilancio" e degli accantonamenti a decorrere dal rendiconto della gestione 2025 e dal bilancio di previsione 2026-2028.

Con Decreto Mef, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della "Legge di bilancio", sarà istituito un Tavolo tecnico presso il Mef (composto da 2 rappresentanti del Mef, da un rappresentante del Viminale, da 2 rappresentanti dell'Anci, di cui 1 per le Città metropolitane, e da un rappresentante dell'Upi) con il compito di monitorare le grandezze finanziarie di Comuni, Città metropolitane e Province interessate dalla nuova *governance* europea, nonché di definire percorsi di miglioramento dei processi rilevanti per la gestione finanziaria e contabile quali la riscossione delle entrate, la valorizzazione del patrimonio e la più efficiente allocazione delle risorse disponibili.

Art. 1, commi 822-835 - Misure in materia di personale pubblico

Al fine di implementare l'attuazione della riforma della P.A. prevista dal "Pnrr", Amministrazioni statali, Agenzie ed

Enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del Dlgs. n. 165/2001, e quelle appartenenti all'ordinamento militare, procedono ad una revisione dei propri fabbisogni di personale realizzando recuperi di efficienza dai processi di digitalizzazione, semplificazione e riorganizzazione individuati dal citato "Pnrr", e applicano conseguentemente quanto previsto dai commi successivi. Il comma 823 introduce una modifica all'art. 3, comma 1, della Legge n. 56/2019, in base alla quale le capacità assunzionali delle Amministrazioni statali, le Agenzie e gli Enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del Dlgs. n. 165/2001, con più di 20 dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono ridotte al 75% dei risparmi da cessazioni e a decorrere dall'anno 2026 è pari al 100%. Dette disposizioni non si applicano al personale togato delle Magistrature e agli Avvocati e Procuratori dello Stato per i quali, a decorrere dal 2025, le assunzioni sono consentite sino al 100% delle unità cessate nell'anno precedente. Il medesimo regime assunzionale è esteso anche ai Corpi di Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e alle Università.

Per l'anno 2025 le Agenzie fiscali, gli Enti di regolazione dell'attività economica, gli Enti produttori di Servizi tecnici e economici, Enti produttori di Servizi assistenziali, ricreativi e culturali, le Autorità di bacino del Distretto idrografico, le Fondazioni lirico-sinfoniche, i Teatri nazionali e di rilevante interesse culturale, e le Altre amministrazioni locali, non ricomprese nei commi da 823 a 829, inserite nel conto economico consolidato ed individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge n. 196/2009, nei rispettivi raggruppamenti istituzionali, non possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. La disposizione non si applica ai soggetti costituiti in forma societaria, alle Onlus e alle Amministrazioni con un numero di dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non superiore a 20.

Con Dpcm., su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Mef, al fine di soddisfare esigenze peculiari o consentire l'assunzione di specifiche professionalità, può essere derogato il limite al *turn-over* previa compensazione, fra Amministrazioni soggette al medesimo regime assunzionale, delle facoltà assunzionali volta a garantire l'invarianza dei risparmi ascritti al predetto articolo.

Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, i risparmi permanenti conseguiti per effetto di assunzioni a tempo indeterminato effettuate in

misura inferiore a quelle consentite dalla legislazione vigente in materia di *turn over*, asseverati dai relativi Organi di controllo, possono essere destinati ad incrementare i fondi per il trattamento accessorio del personale delle Amministrazioni destinatarie delle disposizioni di cui ai commi 822-830 per un importo non superiore al 10% del valore dei predetti fondi determinato per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, e certificati ai sensi dell'art. 40-*bis* del Dlgs. n. 165/2001 o dalle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, al netto delle eventuali risorse per lavoro straordinario ivi presenti.

Per effetto di quanto previsto dalle precedenti disposizioni, le Amministrazioni, nell'ambito dei "*Piani triennali dei fabbisogni*" di cui all'art. 6 del Dlgs. n. 165/2001 ("*Piao*"), provvedono ad adeguare la propria dotazione organica, anche in termini finanziari. Le Amministrazioni non soggette alla adozione dei predetti "*Piani*" provvedono ad adeguare la propria dotazione organica secondo i rispettivi ordinamenti. L'adeguamento della dotazione organica è asseverato dall'Organo di controllo.

Entro il 30 aprile di ciascun anno le somme derivanti dall'applicazione dei commi da 823 a 829 e 830 sono versate dalle Amministrazioni interessate su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'Erario.

Per quanto riguarda gli Enti territoriali, la "*Legge di bilancio 2025*" approvata in via definitiva non ha confermato la disposizione che prevedeva per l'anno 2025 una riduzione del 25% del *turn over* negli enti con più di 20 dipendenti in servizio. Resta salvo, pertanto, il Sistema di calcolo della capacità assunzionale correlata alla sostenibilità finanziaria adottato a partire dal 2020. Il Sistema di calcolo attualmente vigente, secondo la disciplina prevista dall'art. 33 del Dl. n. 34/2019 e dai Decreti attuativi, garantisce che solo gli Enti con una minore rigidità strutturale di bilancio possano reintegrare gli organici, mentre i Comuni che presentano una forte incidenza della spesa di personale sono già tenuti ad attuare un *turn over* ridotto al 30% del personale cessato per riportare sotto controllo la spesa di personale. A decorrere dall'anno 2025, peraltro, l'applicazione di detta disciplina, in ambito comunale, risulterà semplificata, in quanto non saranno più previste limitazioni alle percentuali annue di crescita della spesa di personale, ma dovranno essere rispettati esclusivamente i valori soglia determinati per classe demografica.

Art. 1, commi da 846 a 849 - Misure in materia di Organi amministrativi di Enti

La disposizione inserisce un tetto ai compensi corrisposti agli Organi amministrativi di vertice degli Enti e degli Organismi di cui all'elenco Istat, che dovranno essere in-

dividuiati da un Dpcm., da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della "*Legge di bilancio 2025*". Detti compensi "*non possono superare il limite dell'importo annuo corrispondente al 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al Primo Presidente della Corte di Cassazione*", ovvero Euro 120.000,00.

Per Organi amministrativi di vertice si intendono quelli di amministrazione attiva e consultiva, comunque denominati dai rispettivi ordinamenti, organizzati anche in forma collegiale. Tuttavia, sono espressamente escluse le Società per le quali la determinazione dei compensi degli Organi di amministrazione avviene ai sensi dell'art. 11, commi 6 e 7, del Tusp. Inoltre, la disposizione non trova applicazione alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli Enti Locali e ai loro Organismi ed Enti strumentali come definiti dall'art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 118/2011, nonché ai loro Enti strumentali in forma societaria ed agli enti del Servizio sanitario nazionale.

Art. 1, commi da 856 a 859 - Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica

La disposizione assegna ai rappresentanti designati dai Ministeri di competenza nei Collegi dei Revisori dei conti delle P.A. di cui all'Elenco Istat, il compito di monitoraggio della spesa e di resoconto delle risultanze dell'attività di controllo al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in accordo con l'ordinamento dell'Unione europea.

Mentre, per le Società, gli Enti, gli Organismi, e le Fondazioni, che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di entità significativa a carico dello Stato, è previsto che siano gli stessi Organi di controllo, anche in forma monocratica, già costituiti o da costituire, ad effettuare apposite attività di verifica intese ad accertare che l'utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali i medesimi sono stati concessi. Dette attività di verifica dovranno poi confluire in apposita relazione da inviare annualmente al Mef.

Per l'attuazione della norma, entro il 31 marzo 2025, dovrà essere adottato apposito Dpcm che stabilisca l'entità significativa dei contributi.

Infine, la norma estende, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ad Enti, Società, Organismi e Fondazioni, oggetto della disposizione precedente, le misure di contenimento della spesa pubblica per acquisto di beni e servizi, stabilendo che i medesimi soggetti non possano effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultanti dai relativi rendiconti e o bilanci deliberati.



Il vademecum sulle attività dei Revisori Legali

di **Camilla Rubega** - Consigliere Nazionale Inrl
e di **Luigi Esposti** - Vicepresidente Inrl

DOCUMENTO DI RICERCA

VADEMECUM ANALITICO DELLE ATTIVITÀ DEI REVISORI LEGALI

Il Revisore legale è un professionista indipendente incaricato di esprimere un giudizio sull'affidabilità e la correttezza del bilancio di una Società, al fine di garantire che le informazioni fornite siano veritiere e conformi alle normative contabili. Il suo lavoro è cruciale per garantire la trasparenza e la fiducia nel sistema economico e finanziario. In questo vademecum analitico, esploreremo le principali attività che un Revisore legale può svolgere, suddividendole in base alla natura, agli obiettivi e alle metodologie coinvolte.

ATTIVITÀ PRELIMINARI DI PIANIFICAZIONE

La pianificazione della revisione è una fase fondamentale, in cui il Revisore definisce il quadro delle attività e la strategia per l'intervento. Le attività di pianificazione comprendono:

- **Analisi del contesto e del rischio:** il Revisore deve comprendere la struttura organizzativa dell'impresa, la sua situazione economico-finanziaria, i settori di attività e le problematiche di gestione. In questa fase, vengono identificati i rischi significativi, che potrebbero influire sull'affidabilità del bilancio.
- **Definizione degli obiettivi della revisione:** il Revisore stabilisce gli obiettivi specifici della revisione, che includono la verifica della conformità alle normative contabili e la valutazione della correttezza dei principi contabili applicati.
- **Pianificazione del lavoro:** viene elaborato un piano di revisione che definisce le attività, le tempistiche e le risorse necessarie per completare la revisione in modo efficiente.

- **Valutazione dell'indipendenza:** il Revisore deve accertarsi di non essere in conflitto di interesse con l'impresa oggetto della revisione, garantendo la sua indipendenza sia in termini professionali che economici.

ANALISI E VALUTAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI

Un'attività centrale per il Revisore legale è l'analisi e la verifica dei documenti contabili che permette di esprimere un giudizio sull'affidabilità del Bilancio. Tra le attività svolte in questa fase, troviamo:

- **Verifica delle scritture contabili:** il Revisore esamina i libri contabili, inclusi il libro giornale e il libro degli inventari, per accertarsi che siano correttamente mantenuti e che siano conformi alla normativa vigente.
- **Controllo della coerenza del bilancio:** il Revisore verifica che il bilancio d'esercizio rispetti le disposizioni legislative, i principi contabili generalmente accettati (OIC, IAS/IFRS, ecc)¹ e le disposizioni fiscali.
- **Esame delle voci del bilancio:** viene verificata la correttezza delle voci del bilancio, come le immobilizzazioni, i crediti, le rimanenze e i debiti, nonché l'applicazione coerente dei criteri di valutazione delle voci.
- **Controllo delle operazioni straordinarie:** l'esame delle operazioni straordinarie (fusioni, acquisizione) è cruciale per assicurarsi che siano state correttamente trattate in bilancio, in conformità con le normative.
- **Verifica delle stime contabili:** il Revisore valuta la ragionevolezza delle stime contabili, come quelle relative alla svalutazione dei crediti, al fondo per rischi, alla liquidazione dei benefici post-lavorativi, etc.

¹ principi contabili internazionali

VERIFICA DELL'OSSERVANZA DELLE NORME FISCALI E LEGALI

Il Revisore legale ha il compito di garantire che la Società rispetti le normative fiscali e legali, inclusi gli obblighi di dichiarazione fiscale e le leggi in materia di diritto societario. Le attività in questa fase includono:

- **Conformità fiscale:** il Revisore esamina se l'impresa ha adempiuto agli obblighi fiscali, inclusi il pagamento delle imposte sul reddito, IVA e altre imposte dovute.
- **Verifica degli obblighi legali:** il Revisore verifica che la Società abbia rispettato gli obblighi legali, come la registrazione delle deliberazioni assembleari, la corretta tenuta dei libri sociali, il rispetto delle normative sui contratti di lavoro, etc.
- **Controllo delle transazioni con parti correlate:** il Revisore esamina le transazioni con le parti correlate per garantire che siano state effettuate a condizioni di mercato e siano state correttamente riportate nel bilancio.

ATTIVITÀ DI VERIFICA DELL'AFFIDABILITÀ DELLE PROCEDURE AZIENDALI

Un Revisore legale deve anche esaminare la qualità e l'affidabilità dei sistemi e delle procedure aziendali, al fine di assicurarsi di rilevare e prevenire errori o frodi. In questa fase il Revisore può:

- **Esaminare i controlli interni:** il Revisore valuta l'efficacia dei controlli interni, inclusi quelli relativi alla gestione del rischio, all'approvazione delle transazioni, al trattamento dei pagamenti e alla protezione dei beni aziendali.
- **Testare l'affidabilità delle informazioni finanziarie:** il Revisore testa se i controlli interni consentono di rilevare errori o irregolarità nelle informazioni contabili e finanziarie.
- **Valutazione dei sistemi IT:** in caso di utilizzo di software gestionali o sistemi informatici complessi, il revisore esamina la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi informatici in relazione alla gestione dei dati finanziari e contabili.

RACCOLTA E VERIFICA DELLE EVIDENZE E PROVE DI REVISIONE

Il Revisore raccoglie elementi probativi per giustificare il suo giudizio. Queste evidenze possono derivare da documenti interni, riscontri esterni e altre fonti. Le attività principali sono:

- **Verifica delle transazioni:** il Revisore esamina i documenti giustificativi delle transazioni, come contratti, fatture e altri documenti legali, per confermare la correttezza

za delle scritture contabili.

- **Conferme esterne:** il Revisore può richiedere conferme esterne da parte di Banche, Clienti, Fornitori o altre terze parti per verificare la validità delle voci di bilancio (esempio: saldi di c/c bancari, crediti, debiti).
- **Analisi dei flussi di cassa:** il Revisore può esaminare il flusso di cassa per verificare che l'impresa sia in grado di far fronte ai propri obblighi finanziari e operativi.

REDAZIONE DEL RAPPORTO DI REVISIONE

Una volta completata la revisione, il Revisore legale redige la Relazione di revisione, in cui fornisce il proprio giudizio sull'affidabilità del Bilancio. Il Rapporto include:

- Opinione sulla veridicità e correttezza del Bilancio:** il Revisore esprime un'opinione sul fatto che il Bilancio rifletta correttamente la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Impresa.
- Richiami di informativa:** se lo ritiene necessario, il Revisore inserisce tale paragrafo per enfatizzare elementi già presenti in Nota integrativa
- Eventuali rilievi o modifiche al giudizio:** se il Revisore riscontra problemi significativi, come il mancato rispetto dei principi contabili o il rischio di errore materiale, lo segnala nel rapporto con rilievi o una modifica dell'opinione.
- Altri aspetti:** se non vietato da leggi o regolamenti, nel paragrafo "altri aspetti" vengono evidenziati altri elementi per meglio spiegare e circoscrivere la portata della revisione effettuata.

ALTRE ATTIVITÀ CHE I REVISORI LEGALI POSSONO SVOLGERE

I Revisori legali possono svolgere attività di consulenza fiscale, tenere la contabilità e fare le dichiarazioni dei redditi per aziende **che non sono soggette alla revisione legale** da parte loro. In altre parole, non ci sono impedimenti normativi che vietano a un Revisore legale di offrire servizi di consulenza fiscale, tenuta della contabilità e preparazione delle dichiarazioni fiscali per aziende che non revisionano.

Dettagli su ciascuna di queste attività:

- Tenuta della contabilità:** I Revisori legali possono tenere la contabilità di aziende con cui non hanno un incarico di revisione legale. Non c'è alcuna restrizione formale che impedisca loro di svolgere questa attività, purché non ci sia un conflitto di interesse legato alla revisione contabile della stessa azienda.
- Dichiarazioni dei redditi:** I revisori legali possono redigere le dichiarazioni fiscali e delle imposte per le

aziende che non sono soggette alla loro revisione legale. Questo tipo di consulenza fiscale non è incompatibile con la loro qualifica di Revisori legali, a meno che non coinvolga direttamente le aziende che revisionano, come accennato in precedenza.

- 3. Consulenza fiscale:** Anche la consulenza fiscale è un'attività che un Revisore legale può svolgere per aziende che non revisionano. Un Revisore legale può offrire servizi di consulenza fiscale, pianificazione fiscale e assistenza in materia di imposte e tributi per qualsiasi azienda che non sia oggetto del suo incarico di revisione legale.

Limiti e condizioni:

- **Indipendenza:** Il principio fondamentale che deve essere rispettato è quello dell'indipendenza del Revisore legale. Se un Revisore legale fornisce consulenza fiscale o gestisce la contabilità per una società, deve fare attenzione a non creare situazioni che possano compromettere la sua imparzialità nel caso in cui fosse successivamente incaricato di eseguire una revisione legale di quella stessa azienda.

- **Conflitto di interesse:** I Revisori legali devono evitare situazioni in cui possano esserci conflitti di interesse. Ad esempio, se un Revisore legale offre consulenza fiscale a un cliente, non potrebbe, in seguito, svolgere la revisione legale per quella stessa azienda, poiché le due attività sono incompatibili per garantire l'indipendenza.

I Revisori legali **possono** svolgere attività di consulenza fiscale, tenere la contabilità e fare le dichiarazioni dei redditi per aziende **che non revisionano**. Tuttavia, devono prestare attenzione a evitare conflitti di interesse, soprattutto in relazione alla loro attività di revisione legale.

CONCLUSIONE

Il lavoro del Revisore legale è fondamentale per garantire la trasparenza e l'affidabilità delle informazioni finanziarie di una impresa. Il suo intervento consente di tutelare gli interessi degli azionisti, dei creditori, dei dipendenti e altri stakeholder, promuovendo la fiducia nel sistema economico.

Le attività di revisione sono complesse e articolate e vanno dalla pianificazione iniziale alla raccolta di prove, dall'analisi dei documenti alla verifica della conformità fiscale e

legale. Ogni fase deve essere condotta con la massima attenzione e competenza al fine di esprimere un giudizio imparziale e professionale sul bilancio della Società.

ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE SUL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ: CARATTERISTICHE E METODOLOGIE

PREMESSA

Il Bilancio di sostenibilità è uno strumento che le imprese utilizzano per rendere conto degli impatti sociali, ambientali ed economici derivanti dalla propria attività. Esso integra le informazioni finanziarie con i dati non finanziari, offrendo una visione completa delle informazioni aziendali in relazione alla responsabilità sociale e ambientale. Con l'introduzione di normative sempre più stringenti, molte aziende di dimensioni rilevanti (ad esempio quelle che superano determinati limiti di fatturato, numero di dipendenti o Bilancio) sono obbligate a redigere il Bilancio di sostenibilità, in linea con le direttive Europee.

In particolare la Direttiva UE 2014/95/UE² (nota come Direttiva sulla rendicontazione non finanziaria), aggiornata dalla nuova Direttiva 2022/2464/UE³, ha esteso progressivamente l'obbligo di redazione di questo Bilancio a un numero sempre maggiore di aziende, imponendo una maggiore trasparenza riguardo a tematiche sociali, ambientali e di governance. In un contesto in cui la sostenibilità sta assumendo un'importanza crescente a livello globale, l'Attestazione della rendicontazione di sostenibilità da parte di un Revisore legale diventa un elemento cruciale per garantire la trasparenza e l'affidabilità delle informazioni fornite.

L'introduzione della figura del Revisore legale ha come scopo quello di aumentare la credibilità delle informazioni non finanziarie, incoraggiare una gestione aziendale più responsabile e sostenibile e rispondere a una crescente domanda da parte degli investitori sulla trasparenza nelle pratiche aziendali.

In sintesi, l'attestazione obbligatoria da parte dei Revisori legali abilitati rappresenta una tappa importante nell'evoluzione del controllo aziendale e nella promozione di un modello di affari più sostenibile e responsabile. Non sono attualmente disponibili molti esempi operativi, dato che le norme sono ancora in fase applicativa

² Direttiva Unione Europea del 22/10/2014 n. 95 - DIRETTIVA 2014/95/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2014 recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 330 del 15 novembre 2014 - serie L

³ DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2024, n. 125 - Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità. (24G00145) (GU Serie Generale n.212 del 10-09-2024)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/09/2024

Si esplorerà in dettaglio l'attività del Revisore legale sul bilancio di sostenibilità analizzando le caratteristiche del bilancio stesso e le modalità con cui il Revisore interviene in questo ambito.

A - IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ: DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE

Il Bilancio di sostenibilità, noto come rendiconto di sostenibilità o report di sostenibilità, è un documento che integra gli aspetti economici, ambientali e sociali della performance aziendale. Sebbene non sia obbligatorio per tutte le imprese, sta diventando un requisito sempre più importante, soprattutto per quelle di maggiori dimensioni e/o quotate in borsa, per rispondere alle crescenti richieste di trasparenza da parte di investitori, consumatori, autorità di regolazione e altre parti interessate.

Le caratteristiche principali del Bilancio di sostenibilità includono:

- **Dimensione ambientale:** che comprende informazioni relative all'impatto dell'azienda sull'ambiente, come il consumo energetico, le emissioni di CO₂, la gestione dei rifiuti e l'uso delle risorse naturali.
- **Dimensione sociale:** include dati su come l'impresa gestisce le relazioni con i dipendenti, i fornitori, le comunità locali e altre parti interessate. Questo può riguardare tematiche come le condizioni di lavoro, la diversità, le politiche di inclusione, i diritti umani, la salute e la sicurezza sul lavoro.
- **Dimensione economica:** sebbene non si tratti di un bilancio finanziario, il bilancio di sostenibilità spesso include indicatori economici, come la redditività a lungo termine, gli investimenti in progetti sociali e ambientali, e alla creazione di valore sostenibile.
- **Governance e trasparenza:** l'adozione di pratiche di governance responsabili, la gestione dei rischi non finanziari, la compliance alle normative e il rispetto di standard internazionali di sostenibilità.

Il Bilancio di sostenibilità non si limita quindi alla semplice descrizione delle attività aziendali, ma fornisce una valutazione complessiva degli impatti e delle performance in ambito sociale, ambientale ed economico, utilizzando specifici indicatori di sostenibilità.

B - IL RUOLO DEL REVISORE LEGALE NEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

Il Revisore legale, tradizionalmente incaricato della revisione del Bilancio finanziario, è sempre più coinvolto a stendere il proprio intervento anche al Bilancio di sostenibilità. Sebbene la Revisione del Bilancio di sostenibilità non sia ancora obbligatoria in tutte le giurisdizioni, molte

normative e linee guida stanno progressivamente imponendo la verifica indipendente delle dichiarazioni non finanziarie, in particolare per le imprese di maggiori dimensioni.

Il ruolo del Revisore legale, in questo contesto, è quello di fornire un'assicurazione sulla veridicità e sull'affidabilità delle informazioni di sostenibilità presentate sul bilancio. Il Revisore esamina la conformità con i principi di rendicontazione, verifica l'accuratezza dei dati e l'affidabilità delle metodologie utilizzate dall'impresa. L'obiettivo finale è quello di assicurare che il Bilancio di sostenibilità sia rappresentato in modo veritiero, trasparente e conforme ai modelli di riferimento riconosciuti.

C - ATTIVITÀ DEL REVISORE NEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

Le principali attività che il Revisore legale svolge nel contesto del Bilancio di sostenibilità comprendono:

- I. **Valutazione della coerenza e completezza del Bilancio di sostenibilità:** il Revisore verifica che il bilancio copra tutti gli aspetti significativi della sostenibilità per l'impresa, in conformità con le normative applicabili, i principi contabili e le linee guida internazionali come la Global Reporting Initiative (GRI), gli SDG delle Nazioni Unite o i principi di rendicontazione non finanziarie dell'UE. La coerenza implica che le informazioni finanziarie e non siano presentate in modo integrato, mentre la completezza assicura che non vengano omessi aspetti rilevanti.
- II. **Verifica della trasparenza e della comparabilità dei dati:** il Revisore accerta che le informazioni non finanziarie siano presentate in modo chiaro, comprensibile e comparabile nel tempo. Questo include la verifica della metodologia utilizzata per la raccolta e la rappresentazione dei dati, la scelta degli indicatori e la coerenza con gli anni precedenti.
- III. **Verifica della corretta applicazione degli standard di rendicontazione:** gli standard di rendicontazione, come i GRI (Global Reporting Initiative) o i principi della Task Force on Climate - related Financial Disclosures (TCFD), forniscono un quadro di riferimento per le informazioni da includere nel Bilancio di sostenibilità. Il Revisore verifica che l'impresa aderisca agli standard scelti, applicando i criteri in modo corretto.
- IV. **Controllo dei dati qualitativi e quantitativi:** i Revisori legali esaminano i dati quantitativi, come le emissioni CO₂, l'energia consumata o le ore di formazione e i dati qualitativi, come le descrizioni delle iniziative sociali o ambientali, per verificare che siano accurati, documentati e rispecchino correttamente le reali attività

aziendali.

V. Verifica dell'affidabilità delle fonti: si accerta che le informazioni fornite nel Bilancio di sostenibilità siano provenienti da fonti affidabili, e che le emissioni di gas serra siano supportate da misurazioni ufficiali e che i dati sul trattamento dei rifiuti siano basati su report di Enti certificati.

VI. Analisi dei rischi e opportunità: aspetto importante è l'analisi dei rischi e opportunità legati alla sostenibilità che il Revisore verifica per valutare se l'impresa ha identificato con correttezza i rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) e se ha adottato strategie adeguate al fine di renderli meno gravosi.

CARATTERISTICHE E LINEE GUIDA

Richiede una serie di caratteristiche distintive che la differenziano dalla revisione di un bilancio finanziario e troviamo:

a) Imparzialità e indipendenza: come per il bilancio finanziario, il revisore legale deve garantire la propria indipendenza e imparzialità nella esecuzione del suo mandato. Quindi, significa che non devono esserci conflitti di interesse, come nello svolgimento dell'attività di Revisione legale che possa influire sul giudizio finale.

b) Affronto del rischio: adottare un approccio basato sui rischi per concentrarsi sugli aspetti più critici del Bilancio di sostenibilità, ovvero quelli che potrebbero influire maggiormente sulla reputazione o sugli elementi aziendali a lungo termine.

c) Adozione di standard internazionali. Le linee guida internazionali, come la Global Reporting Initiative (GRI), i principi della Task Force on Climate - related Financial Disclosures (TCFD) e le normative europee (direttiva 2014/95/UE sulla rendicontazione non finanziaria, forniscono un quadro di riferimento per la rendicontazione e la revisione del Bilancio di sostenibilità che l'impresa aderisca a questi standard.

d) Metodologia della revisione: la metodologia della revisione deve essere adattata alle specificità del Bilancio di sostenibilità. Sebbene la revisione del Bilancio di sostenibilità non comporti la stessa analisi dei flussi finanziari, richiede, comunque, una rigorosa verifica dei dati e delle informazioni mediante campioni, conferme esterne, interviste e valutazioni di esperti.

e) Trasparenza e responsabilità sociale: deve garantire che l'impresa non solo rispetti gli obblighi normativi, ma assuma una reale responsabilità sociale e ambientale, contribuendo a una cultura di trasparenza.

ESEMPI CARATTERISTICHE E LINEE GUIDA

formato tabellare che riporta i dati sul consumo di energia e il mix energetico di un'azienda o di un paese. La tabella include informazioni su diverse fonti di energia, come l'energia elettrica, il gas naturale, il carbone, le energie rinnovabili, ecc. Le cifre sono a titolo esemplificativo e si riferiscono a un anno specifico.

Informativa sul Consumo di Energia e Mix Energetico (Anno 2023)

| Fonte Energetica | Consumo Totale (MWh) | Percentuale sul Totale | Impatto Ambientale (CO2 Emessa, tCO2) | Note |
|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|---|
| Energia Elettrica | 250.000 | 33,33 | 80.000 | Elettricità da rete nazionale |
| Gas Naturale | 150.000 | 20 | 120.000 | Utilizzato per riscaldamento e processi industriali |
| Carbone | 100.000 | 13,33 | 200.000 | Combustibile fossile, alta emissione CO2 |
| Energia Rinnovabile | 200.000 | 26,67 | 0 | Include solare, eolico e idroelettrico |
| Biomasse | 20.000 | 2,67 | 10.000 | Biomassa derivante da rifiuti agricoli |
| Altro | 30.000 | 4 | 5.000 | Fonti di energia alternative e locali |
| Totale | 750.000 | 100% | 415.000 | Totale consumi energetici e impatto CO2 |

Note Esplicative:

- **Energia Elettrica:** La percentuale include l'elettricità proveniente da fonti miste, con una predominanza di energia da fonti fossili nella rete.
- **Gas Naturale:** Utilizzato prevalentemente per il riscaldamento degli edifici e come carburante nei processi industriali.
- **Carbone:** Fonte di energia ad alto impatto ambientale, con elevati livelli di emissione di CO₂.
- **Energia Rinnovabile:** Comprende tutte le forme di

energia rinnovabile, con una quota predominante di energia solare ed eolica.

- **Biomasse:** Energia derivante da materiali organici, con minori impatti ambientali rispetto al carbone.

Questa tabella fornisce una panoramica chiara e dettagliata sul consumo di energia e sul mix energetico, con informazioni aggiuntive sull'impatto ambientale, in modo che i lettori possano avere una visione globale sia dell'efficienza energetica che delle fonti impiegate.

Tabella di classificazione dei pericoli legati al clima, organizzata per categorie e con esempi specifici di rischi associati:

| Categoria | Tipo di Pericolo | Descrizione / Esempi |
|--------------------------------|--|---|
| Pericoli atmosferici | Onde di calore | Periodi prolungati di temperature elevate con rischi per la salute (stress termico, colpi di calore). |
| | Tempeste e uragani | Fenomeni estremi con venti forti, piogge abbondanti e alluvioni. Rischi per infrastrutture e vita umana. |
| | Neve e gelo | Temperature basse che causano ghiaccio su strade, disagi nel trasporto e danni alle colture agricole. |
| Pericoli legati all'acqua | Alluvioni | Inondazioni dovute a piogge intense o fusione della neve, con danni a persone e infrastrutture. |
| | Inondazioni costiere | Aumento del livello del mare e tempeste tropicali che inondano le zone costiere, danneggiando le abitazioni e l'ambiente. |
| | Siccità | Periodi prolungati di scarsità d'acqua, con impatti sull'agricoltura, la salute e la gestione delle risorse idriche. |
| Pericoli geofisici | Frane e smottamenti | Movimenti del terreno causati da piogge intense o scioglimento della neve, con pericoli per le infrastrutture e la sicurezza. |
| | Vulcanismo | Rischi geologici come eruzioni vulcaniche influenzate indirettamente da cambiamenti climatici. |
| Pericoli agricoli e ambientali | Incendi boschivi | Aumento dei rischi di incendi a causa di temperature elevate e siccità, danneggiando flora, fauna e abitazioni. |
| | Perdita di biodiversità | Cambiamenti climatici che alterano gli habitat naturali e mettono a rischio la biodiversità. |
| Pericoli socio-economici | Migrazione climatica | Trasferimento di popolazioni da aree colpite da eventi estremi, come alluvioni o siccità, con conseguenti sfide umanitarie. |
| | Aumento dei costi assicurativi | Maggiore frequenza di disastri naturali porta a un aumento dei premi assicurativi e a una possibile riduzione delle coperture. |
| Pericoli per la salute | Malattie trasmesse da vettori | Espansione di malattie come malaria e dengue a causa di temperature più alte che favoriscono la diffusione di insetti vettori. |
| | Problemi respiratori e cardiovascolari | Aumento dell'inquinamento atmosferico (ozono, polveri sottili) a causa di temperature più elevate, con effetti negativi sulla salute umana. |
| Pericoli economici | Danno alle colture agricole | Impatti sul raccolto e sull'approvvigionamento alimentare a causa di eventi climatici estremi (siccità, grandinate, piogge torrenziali). |
| | Rischi per le infrastrutture | Danneggiamento delle infrastrutture (ponti, strade, centrali elettriche) a causa di eventi climatici estremi. |

DAL 2011 IL SOFTWARE PER I SINDACI ED I REVISORI

- Software cloud nativo
- Monoutenza e Multiutenza (Team)
- Anagrafiche (clienti del revisore) illimitate
- Esercizi illimitati (permette la retroattività senza costi aggiuntivi)
- Assistenza telefonica e training (col solo limite della ragionevolezza) inclusi
- Webinar periodici per approfondimenti e aggiornamenti

"Revisoft[®] Sindaci e Revisori è il software più utilizzato in Italia dalle società di revisione (ragionevolmente anche da revisori individuali)"

Il 29 Gennaio 2024 il M.E.F. ha pubblicato l'annuale statistica sullo stato della revisione in Italia, basata sulle informazioni del Registro dei revisori, oltre ad un sondaggio svolto fra le società di revisione dal quale risulta che Revisoft ha nettamente la più ampia diffusione.

L'ACCERTAMENTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE E LA SOSTENIBILITÀ DEI DEBITI A DODICI MESI PER PREVENIRE LA CRISI DELL'IMPRESA

Revisoft[®] Crisi d'impresa è la soluzione che permette di adempiere al precetto legislativo ed avvicinare l'imprenditore all'informativa finanziaria.

Permette al revisore di accertare la continuità aziendale ed al consulente di offrire una prestazione professionale con l'utilizzo delle risorse già disponibili nell'impresa.

Sintesi:

Questa tabella fornisce una panoramica delle principali categorie di pericoli legati ai cambiamenti climatici e dei rischi specifici per l'ambiente, la salute, l'economia e le infrastrutture. Ciascuna categoria e tipo di pericolo ha impatti diretti o indiretti che necessitano di strategie di adattamento e mitigazione a livello locale, nazionale e globale. La classificazione dei pericoli legati al clima può essere fatta in base alla tipologia degli eventi climatici e ai loro impatti. Ecco un esempio di classificazione:

1. Pericoli atmosferici

- **Onde di calore:** Periodi prolungati di temperature elevate che possono causare danni alla salute, aumentare il rischio di incendi e stress termico per le persone e gli animali.
- **Tempeste e uragani:** Fenomeni estremi che generano venti forti, piogge intense, e onde di tempesta che possono causare alluvioni, danni alle infrastrutture e interruzione dei servizi.
- **Neve e gelo:** Temperature molto basse che portano a congelamento di superfici e pericoli per la viabilità, interruzione dei trasporti e danni alle colture.

2. Pericoli legati all'acqua

- **Alluvioni:** Precipitazioni intense o fusione della neve che provocano l'ingrossamento di fiumi, torrenti e laghi, con conseguenti danni a persone, abitazioni e coltivazioni.
- **Inondazioni costiere:** Aumento del livello del mare e tempeste tropicali che causano l'inondazione di zone costiere, danneggiando abitazioni, infrastrutture e terre agricole.
- **Drought (siccità):** Periodi prolungati di scarsità di acqua che impattano l'agricoltura, le risorse idriche e la vita quotidiana.

3. Pericoli geofisici collegati ai cambiamenti climatici

- **Frane e smottamenti:** Piogge intense o scioglimento della neve che causano il distacco di terre, roccia e detriti, con danni a case, strade e altre infrastrutture.
- **Vulcanismo:** Anche se non direttamente legato al clima, cambiamenti nella temperatura globale possono influenzare fenomeni geologici come la fusione dei ghiacciai che, a lungo termine, potrebbero interagire con attività vulcaniche.

4. Pericoli agricoli e ambientali

- **Perdita di biodiversità:** Cambiamenti nelle condizioni climatiche che influenzano gli habitat naturali, mettendo in pericolo specie animali e vegetali e riducendo la biodiversità.
- **Incendi boschivi:** Aumento delle temperature e prolungati periodi di siccità che favoriscono la propagazione di incendi nelle foreste e nelle aree rurali, minacciando la fauna, la flora e le comunità.

5. Pericoli socio-economici

- **Migrazione climatica:** Gli effetti dei cambiamenti climatici (alluvioni, siccità, desertificazione) possono spingere le persone a migrare da aree non più abitabili, creando problemi di rifugiati e sfollati climatici.
- **Aumento dei costi assicurativi:** Con l'intensificarsi degli eventi climatici estremi, le compagnie di assicurazione potrebbero aumentare i premi o ridurre la copertura, impattando l'economia.

6. Pericoli per la salute

- **Malattie trasmesse da vettori:** L'aumento delle temperature può espandere le aree di diffusione di malattie come malaria, dengue e altre malattie trasmesse da insetti.
- **Problemi respiratori e cardiovascolari:** Inquinamento atmosferico (soprattutto in aree urbane) legato ai cambiamenti climatici che peggiora la qualità dell'aria e aumenta i rischi per la salute respiratoria.

Conclusione

I pericoli legati al cambiamento climatico sono diversi e interconnessi. L'intensificarsi di eventi estremi, la modificazione dei cicli naturali e l'alterazione degli ecosistemi sono solo alcuni degli effetti diretti che minacciano l'ambiente, le persone e le economie. Una classificazione chiara aiuta a identificare le aree più vulnerabili e a sviluppare strategie di adattamento e mitigazione.

Tabella di sintesi delle principali sezioni che compongono un'informativa sul bilancio di sostenibilità, organizzata per aree tematiche e contenuti chiave:

| Sezione | Contenuti Chiave | Descrizione |
|--|--|--|
| Introduzione e Obiettivi | - Messaggio dell'Amministratore Delegato o del Presidente | Introduzione agli obiettivi del bilancio, valori e impegni dell'azienda in relazione alla sostenibilità. |
| Profilo dell'Azienda | - Descrizione dell'azienda | Panoramica sull'azienda (storia, attività, mercato, struttura organizzativa, governance). |
| Governance e Organizzazione | - Struttura di governance | Descrizione dei modelli di governance aziendale, responsabilità in materia di sostenibilità, comitati. |
| Strategia e Modello di Business | - Integrazione della sostenibilità nella strategia aziendale | Come la sostenibilità è integrata nel modello di business, visione a lungo termine e priorità strategiche. |
| Materialità e Stakeholder | - Analisi dei temi materiali | Identificazione dei temi più rilevanti per l'azienda e gli stakeholder (es. cambiamento climatico, etica, ecc.). |
| Performance Ambientale | - Impatti ambientali (emissioni, consumo di risorse, biodiversità) | Dati e iniziative su impatti ecologici (emissioni di CO2, gestione dei rifiuti, risparmio energetico, ecc.). |
| Performance Sociale | - Responsabilità sociale, diritti umani, diversità | Iniziative a favore delle persone: diritti dei lavoratori, inclusione, salute e sicurezza, educazione. |
| Performance Economica | - Risultati economici legati alla sostenibilità | Indicatori economici connessi agli obiettivi di sostenibilità, impatti economici delle politiche aziendali. |
| Catena di Fornitura e Impatti | - Sostenibilità nella supply chain | Come l'azienda gestisce la sostenibilità nei fornitori, nella logistica e nelle pratiche di approvvigionamento. |
| Gestione dei Rischi | - Analisi dei rischi legati alla sostenibilità | Identificazione dei principali rischi legati a questioni ambientali, sociali e di governance (ESG). |
| Innovazione e Tecnologia | - Innovazioni sostenibili e uso delle nuove tecnologie | Iniziative tecnologiche per migliorare la sostenibilità (energie rinnovabili, tecnologie green, ecc.). |
| Indicatori di Performance | - KPI (Key Performance Indicators) legati alla sostenibilità | Indicatori quantitativi e qualitativi per misurare i progressi verso gli obiettivi di sostenibilità. |
| Obiettivi e Traguardi Futuri | - Obiettivi di miglioramento continuo | Obiettivi a breve e lungo termine, target futuri in ambito sociale, economico e ambientale. |
| Stakeholder Engagement | - Dialogo con gli stakeholder | Modalità e frequenza di interazione con gli stakeholder, risultati e feedback ricevuti. |
| Certificazioni e Riconoscimenti | - Certificazioni ottenute (ISO, EMAS, ecc.) | Certificazioni di sostenibilità e premi ricevuti che testimoniano gli impegni e i risultati ottenuti. |
| Allegati e Dati Supplementari | - Dati finanziari e ambientali supplementari | Eventuali allegati, bilanci finanziari, documenti aggiuntivi su performance ambientale e sociale. |

Sintesi delle sezioni principali:

- 1. Introduzione e obiettivi:** contesto e motivazione del bilancio di sostenibilità.
- 2. Profilo aziendale:** informazioni generali sull'azienda.
- 3. Strategia e governance:** come l'azienda integra la sostenibilità nelle sue politiche e operazioni.
- 4. Impatto ambientale e sociale:** performance in ambito ecologico e sociale.
- 5. Indicatori di performance e obiettivi:** misurazioni chiave del successo e degli obiettivi di sostenibilità.
- 6. Dialogo con gli stakeholder:** coinvolgimento e ascolto degli stakeholder.

Questo tipo di informativa offre una panoramica completa

delle attività e dei risultati di un'azienda riguardo la sostenibilità, puntando a dare trasparenza sulle sue politiche e operazioni, oltre a stabilire obiettivi chiari per il futuro.

Ecco una tabella che sintetizza la tassonomia e i principi di rendicontazione degli ESRS (European Sustainability Reporting Standards) per i Principi E1, E2, E3, E4, E5, che fanno parte delle linee guida per la rendicontazione sulla sostenibilità delle imprese a livello europeo.

I principi ESRS (European Sustainability Reporting Standards) sono strutturati per garantire che le informazioni aziendali in materia di sostenibilità siano complete, comparabili, affidabili e utili per gli stakeholder.

Tabella: Tassonomia e Principi di Rendicontazione degli ESRS E1, E2, E3, E4, E5

| Principio | Tassonomia (Temi e Indicatori Chiave) | Descrizione | Principi di Rendicontazione |
|---|---|---|---|
| ESRS E1 Cambiamento climatico | - Emissioni di gas serra (GHG) | Aziende devono fornire informazioni sul loro impatto ambientale in termini di emissioni dirette e indirette di gas serra. | - Quantificare le emissioni di GHG in base alle categorie (Scope 1, 2, 3). - Definire le politiche di riduzione delle emissioni. - Riferire sugli obiettivi di decarbonizzazione a lungo termine. |
| | - Adattamento ai cambiamenti climatici | Le aziende devono dimostrare come si adattano agli effetti del cambiamento climatico e identificare rischi e opportunità. | - Rilevare e valutare i rischi fisici (acute e cronici) del cambiamento climatico. - Identificare le azioni di adattamento per ridurre l'esposizione ai rischi climatici. |
| ESRS E2 Inquinamento | - Inquinamento atmosferico (emissioni di polveri, NOx, SOx, ecc.) | Rendimento ambientale dell'azienda nell'inquinamento atmosferico, chimico e sonoro, gestione dei rifiuti, scarichi industriali. | - Monitorare e ridurre l'inquinamento, incluso quello da rifiuti pericolosi. - Fornire piani per il controllo e riduzione dell'inquinamento atmosferico. |
| | - Emissioni di sostanze inquinanti nei corpi idrici e nei suoli | Monitoraggio dell'inquinamento delle acque e dei terreni derivante dalle attività aziendali. | - Definire le politiche aziendali per la gestione degli scarichi e degli inquinanti ambientali. |
| ESRS E3 Uso delle risorse naturali | - Consumo di energia e risorse naturali | Dati relativi all'uso delle risorse naturali (acqua, energia, materiali) nelle operazioni aziendali. | - Fornire i dati sul consumo di energia rinnovabile vs non rinnovabile. - Politiche per ridurre l'uso delle risorse naturali e ottimizzare l'efficienza energetica. |
| | - Gestione e riciclo dei materiali (economia circolare) | Iniziative di economia circolare, gestione dei materiali e riciclo. | - Politiche e azioni per promuovere l'economia circolare. - Percentuale di materiali riciclati o riutilizzati nelle attività aziendali. |
| ESRS E4 Biodiversità e ecosistemi | - Impatti sulla biodiversità (habitat, specie minacciate) | Le aziende devono fornire informazioni sugli impatti delle loro attività sulle specie e sugli ecosistemi naturali. | - Impatti negativi sull'habitat naturale e la biodiversità. - Iniziative di protezione e conservazione della biodiversità. |
| | - Uso delle risorse naturali in relazione agli ecosistemi fragili | Iniziative per la protezione degli ecosistemi sensibili, come le zone protette. | - Rispetto delle normative ambientali e dei contratti internazionali per la protezione degli ecosistemi. |
| ESRS E5 Economia circolare | - Rifiuti e riciclaggio delle risorse | Rendicontazione sui flussi di rifiuti prodotti, tasso di riciclo e approccio all'economia circolare. | - Dati sui tassi di riciclaggio e riutilizzo delle risorse. - Obiettivi di riduzione dei rifiuti e miglioramento dei processi di riciclo. |
| | - Durata dei prodotti e gestione del ciclo di vita | Focus sulla durata dei prodotti, il loro design per il riciclo e la gestione del fine vita. | - Politiche di progettazione eco-sostenibile dei prodotti. - Misure di recupero e smaltimento finale dei prodotti. |

Sintesi delle Tassonomie e Principi di Rendicontazione:

1. ESRS E1 - Cambiamento Climatico:

- **Tassonomia:** Emissioni di gas serra, adattamento ai cambiamenti climatici, transizione energetica.
- **Principi:** Misurare le emissioni di GHG, stabilire obiettivi di riduzione, analizzare i rischi fisici e le azioni di adattamento.

2. ESRS E2 - Inquinamento:

- **Tassonomia:** Inquinamento atmosferico, idrico e del suolo, gestione dei rifiuti.
- **Principi:** Monitorare e ridurre l'inquinamento attraverso politiche di controllo e mitigazione.

3. ESRS E3 - Uso delle Risorse Naturali:

- **Tassonomia:** Consumo di energia e risorse naturali, economia circolare, riciclo.
- **Principi:** Ottimizzare l'uso delle risorse naturali, ridurre i consumi, promuovere l'uso di energie rinnovabili e il riciclo.

4. ESRS E4 - Biodiversità e Ecosistemi:

- **Tassonomia:** Impatti sulla biodiversità, conservazione degli ecosistemi.

- **Principi:** Protezione della biodiversità, minimizzazione degli impatti ecologici.

5. ESRS E5 - Economia Circolare:

- **Tassonomia:** Rifiuti, riciclo, prolungamento del ciclo di vita dei prodotti.
- **Principi:** Promuovere il riciclo, ridurre la produzione di rifiuti e implementare il design per la circolarità.

Questa tabella fornisce una panoramica concisa delle sezioni specifiche richieste dagli **ESRS** per la rendicontazione della sostenibilità, evidenziando i principali indicatori e i principi di rendicontazione che le aziende devono seguire. Ogni sezione ha l'obiettivo di migliorare la trasparenza e responsabilità delle imprese nell'ambito della sostenibilità.

Ecco una tabella che sintetizza le tematiche sociali secondo gli ESRS (European Sustainability Reporting Standards) per le sezioni ESRS S1, S2, S3, S4, nonché le specifiche ESRS 2 SBM-2 e ESRS 2 SBM-3. Queste sezioni riguardano la rendicontazione delle informazioni sociali secondo gli standard europei, con un focus su vari aspetti di responsabilità sociale e impatti sulle persone.

Tabella: Tematiche Sociali negli ESRS S1, S2, S3, S4, ESRS 2 SBM-2, ESRS 2 SBM-3

| Sezione ESRS | Tematica Sociale | Descrizione | Indicatori e Obiettivi |
|------------------|---|---|---|
| ESRS S1 (Social) | Diritti dei Lavoratori e Condizioni di Lavoro | Focus sulle politiche relative ai diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro. | - Tasso di infortuni sul lavoro - Politiche di sicurezza e benessere - Retribuzione equa e parità di genere. |
| | Occupazione e Lavoro Dignitoso | Iniziative per garantire un lavoro dignitoso, inclusivo e con opportunità di crescita. | - Percentuale di lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale - Politiche per evitare il lavoro minorile e forzato. |
| ESRS S2 (Social) | Inclusione e Diversità | Promozione di pratiche di inclusività in azienda, non discriminazione, parità di genere, diversità etnica e culturale. | - Tasso di diversità in azienda (età, genere, etnia) - Iniziative di inclusione sociale e professionale. |
| | Parità di Genere e Opportunità | Promuovere l'uguaglianza di genere nelle opportunità di lavoro e nei processi aziendali. | - Parità salariale tra uomini e donne - Percentuale di donne in ruoli dirigenziali. |
| ESRS S3 (Social) | Formazione e Apprendimento | Investimenti in formazione continua per migliorare le competenze professionali e l'inclusione nel mercato del lavoro. | - Ore di formazione per dipendente - Programmi di sviluppo delle competenze professionali. |
| | Benessere e Salute sul Lavoro | Iniziative di salute e benessere per i dipendenti e misure preventive contro i rischi lavorativi. | - Programmi di salute mentale e fisica - Percentuale di dipendenti coinvolti in attività di benessere. |
| ESRS S4 (Social) | Relazioni con le Comunità Locali e Impatti Sociali | Impatti delle operazioni aziendali sulle comunità locali e promozione di iniziative che favoriscano il benessere sociale. | - Investimenti in iniziative sociali locali - Impatto positivo delle attività aziendali sulle comunità. |
| | Responsabilità Sociale e Volontariato Aziendale | Attività di volontariato e iniziative sociali che migliorano il benessere delle comunità e l'impegno civico. | - Percentuale di dipendenti coinvolti in programmi di volontariato - Iniziative di sponsorizzazione e partnership con ONG. |

| Sezione ESRS | Tematica Sociale | Descrizione | Indicatori e Obiettivi |
|--------------------------|---|--|---|
| ESRS 2 SBM-2 (Social) | Diritti Umani e Pratiche Etiche | Rispetto dei diritti umani e delle normative etiche nelle operazioni aziendali e nella catena di fornitura. | - Percentuale di fornitori conformi a standard etici e di diritti umani - Certificazioni etiche (es. Fair Trade, ISO 26000). |
| | Catena di Fornitura e Impatti Sociali | Monitoraggio e miglioramento delle condizioni di lavoro nella supply chain. | - Rispetto dei diritti dei lavoratori nella supply chain - Audit sociali nei fornitori. |
| ESRS 2 SBM-3 (Social) | Privacy e Protezione dei Dati | Politiche di protezione della privacy e dei dati personali di dipendenti e consumatori. | - Conformità al GDPR e ad altre normative sulla privacy - Politiche di sicurezza dei dati e trasparenza. |
| | Responsabilità Sociale verso i Consumatori | Responsabilità sociale nei confronti dei consumatori, inclusività nei prodotti/servizi e protezione dei diritti. | - Politiche di trasparenza e eticità dei prodotti - Protezione dei diritti dei consumatori (garanzie, privacy). |

Sintesi delle Tematiche Sociali negli ESRS:

- ESRS S1 (Social):** Si concentra su **diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro e lavoro dignitoso**, inclusi indicatori su infortuni, sicurezza, parità salariale e prevenzione del lavoro minorile e forzato.
- ESRS S2 (Social):** Include tematiche di **inclusione e diversità, parità di genere e opportunità** in azienda, con focus sulla riduzione della discriminazione e l'implementazione di politiche di uguaglianza.
- ESRS S3 (Social):** Tratta della **formazione continua** per i dipendenti, migliorando le loro competenze professionali, e del **benessere e salute** sul posto di lavoro, con attenzione alla prevenzione di rischi fisici e psicologici.
- ESRS S4 (Social):** Riguarda gli **impatti sociali delle attività aziendali sulle comunità locali**, inclusi **volontariato aziendale e responsabilità sociale**, con impegni a favore del benessere sociale.
- ESRS 2 SBM-2 (Social):** Approfondisce i temi legati ai **diritti umani e alle pratiche etiche** sia a livello azien-

dale che nella catena di fornitura, garantendo il rispetto dei diritti umani e promuovendo audit sociali.

- ESRS 2 SBM-3 (Social):** Include le tematiche relative alla **protezione dei dati personali (privacy)** e alla **responsabilità sociale verso i consumatori**, con un focus su **conformità GDPR e eticità dei prodotti e servizi**.

Le **tematiche sociali** trattate negli ESRS coprono una vasta gamma di aree, dalla gestione delle risorse umane alla responsabilità verso la comunità e i consumatori. Ogni sezione ha lo scopo di migliorare la trasparenza delle pratiche aziendali e garantire che le imprese operino in modo etico e responsabile, rispettando i diritti umani e promuovendo un impatto positivo sulle persone e sulla società.

Si segnala che il presente Bilancio di Sostenibilità potrebbe essere soggetto a modifiche e aggiornamenti, in linea con l'evoluzione delle normative, delle pratiche aziendali e degli obiettivi di sostenibilità perseguiti dall'organizzazione.





La rendicontazione di sostenibilità: nuove sfide ed opportunità per i revisori

di Camilla Rubega - Consigliere Nazionale Inrl

Con l'approvazione del D.Lgs. 125/2024 è stata data attuazione alla direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE in tema di rendicontazione societaria di sostenibilità. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.212 del 10 settembre 2024 ed è entrato in vigore il successivo 25 settembre.

Quanto all'individuazione per l'identificazione dei soggetti cui si applica, si rimanda alla tabella 1 in pagina. Sono invece escluse, per espressa previsione, la Banca d'Italia, i Fondi d'investimento alternativi (FIA), gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e le micro-imprese, anche qualora abbiano valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione Europea.

I soggetti che rientrano nell'ambito della CSRD devono includere in un'apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa o del gruppo sulle questioni di sostenibilità nonché sul modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

La rendicontazione di sostenibilità, individuale o consolidata, dovrà fornire indicazioni sulla modalità di individuazione delle informazioni in essa contenute, sulle prospettive temporali a breve, medio e lungo termine, nonché, ove applicabili, informazioni sulle attività dell'impresa e sulla sua catena del valore, comprese quelle concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura.

La rendicontazione di sostenibilità dovrà essere redatta utilizzando gli standard di rendicontazione europei di riferimento ESRS (*European Sustainability Reporting Standards*) e sottoposta ad attestazione di conformità da parte di un revisore abilitato ai sensi del D. Lgs. 39/2010, appo-

sitamente incaricato.

A tal proposito, il decreto di recepimento della normativa CSRD ha profondamente innovato il T.U. della Revisione, introducendo la figura del revisore della sostenibilità, prevedendo le modalità di popolamento della specifica sezione del registro dei revisori tenuto presso il MEF, nonché la tipologia di attestazione che lo stesso dovrà emettere. Fino all'adozione da parte della Commissione Europea dell'atto delegato di cui all'art. 26-bis, par. 3 co. 2 della direttiva 2006/43/CE, l'incarico affidato al revisore della sostenibilità sarà finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato (*limited assurance*), per passare poi ad un livello di sicurezza ragionevole (*reasonable assurance*).

L'obbligo di redazione della rendicontazione di sostenibilità decorre in periodi diversi:

- per gli esercizi aventi inizio il **1° gennaio 2024**, le imprese di grandi dimensioni e le capogruppo di gruppi di grandi dimensioni che si qualificano come Enti di Interesse Pubblico (EIP) e che, alla data di chiusura del bilancio superano il numero medio di 500 dipendenti occupati nell'esercizio;
- per gli esercizi aventi inizio il **1° gennaio 2025**, le imprese e i gruppi di grandi dimensioni, EIP e non EIP, che superino almeno due dei seguenti criteri dimensionali: a) numero medio di 250 dipendenti; b) totale attivo di stato patrimoniale euro 25 milioni; c) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni euro 50 milioni;
- per gli esercizi aventi inizio il **1° gennaio 2026**, le piccole e medie imprese (PMI) emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro, che non siano microimprese, che rientrino in almeno due dei seguenti criteri dimensionali: a) numero medio di dipendenti compreso tra 50 e 250; b) totale attivo di stato patrimoniale compreso fra euro 450 mila e euro 25 milioni; c) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni compresi fra euro 900 mila e euro 50 milioni.



- per gli esercizi aventi inizio il **1° gennaio 2026**, le imprese bancarie che si qualificano quali enti piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione e di riassicurazione “*captive*”, che siano imprese di grandi dimensioni o piccole e medie imprese emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro e che non siano microimprese;
- per gli esercizi aventi inizio il **1° gennaio 2028**, le imprese non appartenenti all’Unione Europea che abbiano generato all’interno dell’UE, per due anni consecutivi, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a euro 150 milioni, a condizione che tali imprese extra UE abbiano: 1) una impresa figlia che ricada nell’ambito di applicazione della CSRD; 2) o una succursale che abbia generato nell’UE, per l’esercizio precedente, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a euro 40 milioni.

La differente applicazione temporale determina la possibilità che vi siano società che ritengano opportuno applicare in via anticipata e volontaria la normativa sulla CSRD, sia perché vi saranno soggette in esercizi futuri, sia perché pur facenti parte di un gruppo soggetto alla rendicontazione consolidata ritengano comunque utile procedere alla redazione individuale della rendicontazione di sostenibilità, sia ancora perché decidono in ogni caso di predisporre in via volontaria una rendicontazione di sostenibilità appli-

cando gli ESRS.

In proposito, Assirevi ha recentemente pubblicato il documento di ricerca n.260 “La relazione della società di revisione indipendente sulla rendicontazione di sostenibilità predisposta in via volontaria – ESRS Standards” nel quale sostiene che vada espressamente comunicata l’adesione agli ESRS nella redazione della rendicontazione di sostenibilità e che la stessa debba essere collocata in un documento separato rispetto alla relazione sulla gestione. Questo garantirebbe la conformità ai requisiti normativi applicabili alla predisposizione della relazione sulla gestione, per le società non soggette a CSRD, e renderebbe più chiaro il carattere volontario della rendicontazione stessa, oltre a consentire la possibilità di svincolare la tempistica di predisposizione della rendicontazione di sostenibilità da quella di predisposizione della relazione sulla gestione e del bilancio d’esercizio.

Quanto all’attività del revisore sulla rendicontazione volontaria, nelle more dell’entrata in vigore dello standard ISSA 5000, Assirevi ritiene che il principio utilizzabile sia *l’International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 Revised, Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information*, emanato dallo IAASB (*International Auditing and Assurance Standard Board*).



Le applicazioni della Corporate Sustainability Reporting Directive

di **Massimiliano Annetta** – docente dei corsi di formazione Inrl

Con il d.lgs. n. 125 del 6 settembre 2024 è stata recepita nell'ordinamento italiano la Direttiva 2022/2464/UE (c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD). La Direttiva si inquadra nell'ambito del Green Deal Europeo e ha lo scopo di promuovere la trasparenza e la divulgazione di informazioni relative all'impatto dell'attività imprenditoriale su temi ambientali, sociali e di governance (ESG). Venendo, pur con metodo necessariamente cursorio, all'esame dell'articolato normativo in discorso, sostanzialmente cinque – quantomeno in sede di prima analisi - sono le questioni che impongono una riflessione.

Un primo tema attiene l'ambito di applicazione. Il decreto trova, infatti, specifica applicazione nei confronti delle imprese di grandi dimensioni e delle PMI quotate. Le soglie numerico-dimensionali per individuare la natura dell'impresa ai fini della rendicontazione di sostenibilità sono contenute nell'art. 1, il quale distingue imprese di grandi dimensioni e piccole e medie imprese quotate. Inoltre l'art. 2 detta specifiche disposizioni per la BDI, alcuni prodotti finanziari, le micro-imprese, Cassa depositi e prestiti S.p.a., le imprese di assicurazione e gli enti creditizi.

Quanto allo specifico contenuto della rendicontazione di sostenibilità, la stessa dovrà essere inclusa in un'apposita sezione della relazione sulla gestione e raccoglierà sia informazioni relative all'impatto dell'attività di impresa sulle questioni ESG, sia indicazioni sul come le questioni di sostenibilità influiscono sull'attività di impresa.

La relazione dovrà comprendere, ai sensi dell' art. 3, co. 2 del decreto, una descrizione:

- del modello e della strategia aziendale;
- dei progressi sulle tematiche ambientali;
- del ruolo che assumono gli organi di amministrazione e controllo e delle politiche dell'impresa;
- delle procedure di *due diligence* applicate in materia;
- degli impatti negativi dell'attività sulla catena di valore e dei piani per la prevenzione o l'attenuazione degli stessi;

- dei principali rischi dell'impresa e della modalità di gestione degli stessi;
- degli altri indicatori pertinenti gli elementi di cui sopra.

Pare opportuno sottolineare come le società siano tenute a fornire non solo «le informazioni sulle attività dell'impresa» ma anche quelle «sulla catena del valore, comprese le informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura» (art. 3, co. 4, del Decreto). È stato previsto per i primi tre esercizi finanziari oggetto di rendicontazione, il possibile ricorso al meccanismo del *comply or explain* (art. 3, co. 4, del Decreto).

La normativa prevede semplificazioni per le PMI, gli enti piccoli e non complessi, le imprese di assicurazione e riassicurazione captive.

Specifiche disposizioni sono, inoltre, dettate in tema di rendicontazione consolidata (art. 4) e rendicontazione di Paesi terzi (art. 5).

Altro aspetto a cui dedicare una riflessione riguarda l'entrata in vigore del Decreto, la quale è definita in termini diversi a seconda del tipo di società. In particolare, dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 dovrà essere applicato dalle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio e dagli enti di interesse pubblico (ex art. 16, comma 1, d.lgs. 39/2010) che sono società madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti durante l'esercizio.

Le restanti imprese di grandi dimensioni o società madre dovranno applicare le disposizioni del Decreto per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025. Per tutte le altre società (l'obbligo scatterà a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026).

Veniamo, quindi, alle questioni che più preme evidenziare. Un primo tema quasi imposto dalla sede che ospita que-

ste riflessioni, ovvero l'incidenza del decreto in materia di revisione legale, la seconda figlia del background necessariamente penalistico di chi scrive.

Quanto al primo tema, il decreto introduce una nuova figura, il cosiddetto revisore della sostenibilità. In particolare, per effetto di diverse modifiche introdotte al d.lgs. 39/2010 (in materia "di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati") si prevede un apposito percorso abilitativo per coloro che, ricevuto specifico incarico, dovranno esprimere le proprie conclusioni «circa la conformità» della rendicontazione di sostenibilità rispetto alle norme del Decreto che disciplinano i criteri di redazione (art. 8, co. 1, del Decreto; nuovo art. 14-bis del d.lgs. 39/2010). L'incarico può essere affidato anche allo stesso soggetto che redige la revisione legale del bilancio (art. 8, co. 2, del Decreto) a condizione che quest'ultimo abbia superato anche l'esame di idoneità professionale per svolgere incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità (cfr. nuova formulazione dell'art. 4 del d.lgs. 39/2010).

Quanto al tema delle sanzioni e, in particolare, dei possibili risvolti penalistici della disciplina dettata dal decreto, il medesimo pone in capo agli amministratori della società la responsabilità di garantire che le informazioni della rendicontazione di sostenibilità vengano fornite in conformità alla nuova disciplina e aggiunge che costoro dovranno

no agire «secondo criteri di professionalità e diligenza». All'organo di controllo, invece, è attribuito il compito di vigilanza e quello di riferire all'assemblea nella relazione annuale (art. 10, co. 1, del Decreto). Chiunque potrà notare, a una semplice lettura della norma, come le disposizioni in materia sanzionatoria siano estremamente laconiche (al netto delle specifiche previsioni che richiamano il TUF).

Sul punto non pare peregrino sottolineare che il dettato normativo non contiene un espresso rinvio alle norme in materia di false comunicazioni sociali (artt. 2621 – 2622 c.c., che, pare opportuno rammentare, costituiscono reato presupposto ai sensi del d.lgs. 231/2001). Tale sinteticità del decreto in tema di sanzioni rischia non solo di apparire pilatesca (in sostanza né si richiama né si esclude l'applicabilità delle norme in materia di false comunicazioni sociali) ma sarà probabilmente foriera di contrasti interpretativi, non fosse altro alla luce del fatto che la relazione di sostenibilità sarà un invitato di pietra in materia di cosiddetti greenwashing e greenhushing. Chi scrive, strenuo sostenitore del principio di stretta legalità, avrebbe preferibilmente optato per una soluzione normativa che prevedesse (o di contro escludesse) una equiparazione tra le informazioni contabili di bilancio e quelle in materia di sostenibilità.



Anche l'Istituto Nazionale Revisori Legali ha il suo QR... ma non è un code...



...

... bensì l'acronimo di ***Quindicinale Revisori***,
il nuovo supplemento al bimestrale ***Il Giornale del Revisore***
con notizie, articoli e approfondimenti, che,
a partire da febbraio 2025, due volte al mese,
verrà distribuito in formato digitale a circa 40mila revisori legali
tra iscritti e non all'INRL.

Un ulteriore servizio che l'Istituto mette a disposizione dei professionisti contabili
per assicurare un aggiornamento costante su normative e temi d'interesse
per la categoria.

www.revisori.it



Mai pensato ai 'Carbon Credits'?

L'Advisor è l'anima della crescita per il futuro delle aziende e le nuove ricchezze del pianeta passano dalla 'Carbon Neutrality'

di **Giovanni Corleone** - *Imprenditore e Consulente internazionale*

Ti hanno mai detto che ogni azienda può compensare le proprie emissioni di CO2 grazie ai Carbon Credits? Il primissimo obiettivo di un'azienda è la massima riduzione dell'impronta ecologica, l'impatto che le sue attività hanno sulle risorse del Pianeta. Siamo umani. Tale impatto è espresso in CO2 e può essere ridotto attraverso la scelta di modelli produttivi, fonti rinnovabili, politiche aziendali e abitudini individuali. Oltre alla riduzione c'è poi la compensazione: le imprese possono quindi scegliere i crediti di carbonio per finanziare e sostenere progetti per la tutela ambientale, il cui obiettivo è ridurre e riassorbire le emissioni di gas serra, in particolare di anidride carbonica. Quello dei crediti di carbonio è un mercato in forte espansione e diventerà un componente cruciale, insieme alla riduzione delle emissioni di gas serra, per il raggiungimento della Carbon Neutrality in tutti i settori di business. Parlandone inoltre con la prima Azienda di Napoli, leader Europea che si occupa di rifiuti mi sono reso conto che i Carbon Credits, inoltre, per aziende e PMI rappresentano una grande opportunità non solo ambientale e sociale, ma anche economica. Infatti, il mercato dei crediti di carbonio, dopo una crescita vertiginosa nel 2021 (+75%2 rispetto al 2021) e con un valore di quasi 2,5 miliardi di dollari, sta trovando un nuovo equilibrio che premia sempre più l'affidabilità e la qualità dei progetti sostenuti. Le prospettive di crescita del mercato legate al valore delle certificazioni dei crediti sono evidenti, anche perché si inseriscono nel più ampio orizzonte di crescita della finanza sostenibile. Da considerare inoltre la grande utilità di questo strumento per la gestione e il rispetto dei criteri ESG che definiscono la sostenibilità aziendale. I Carbon Credits infatti possono avere un peso decisivo in termini di valore ambientale e sociale. Il valore ambientale è dato dalla compensazione delle emissioni di gas serra. Il valore sociale, invece, dal sostegno a progetti che spesso coinvolgono comunità locali, creando opportunità di lavoro e migliorando le condizioni di vita delle persone coinvolte. Fondamentale è la trasparenza delle informazioni garantita dalla certifi-

cazione che aiuta a contrastare il fenomeno del greenwashing. Chi aspetterà troppo perderà le occasioni più ghiotte che l'alta finanza sta studiando per la valorizzazione del settore ambientale e del welfare.

I vantaggi principali delle certificazioni di Carbon Neutrality per le aziende consistono in:

- ottimizzato uso delle risorse a 360°, consumi energetici ridotti e conseguente abbattimento dei costi;
- accesso a nuovi mercati e fondi di investimento con grande facilità;
- migliore posizionamento sul mercato, visibilità e valore aggiunto offerto già immediato.

Un credito di carbonio o Carbon Credit esprime una compensazione. Si tratta di un certificato negoziabile, ovvero un titolo che equivale a una tonnellata di CO2 non emessa o assorbita grazie a uno specifico progetto nazionale o internazionale. La compensazione è cruciale, perché consente il raggiungimento della Carbon Neutrality. La neutralità climatica, infatti, è l'obiettivo centrale da raggiungere nel 2050 secondo il Fit for 55, il pacchetto di riforme presentato dalla Commissione Europea nel 2021 che prevede, come passaggio intermedio, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 55% per il 2030. Nel Mondo





l'Europa è un po' indietro rispetto ad altri Continenti ma i mercati stanno maturando velocemente.

Cosa prevedono i due principali mercati in cui vengono scambiati questi titoli?

- Il mercato obbligatorio è un sistema per lo scambio delle quote di emissione dell'Unione Europea (EU ETS). È il mercato imposto dai Governi, al quale le aziende sono obbligate a ricorrere per adeguarsi alle nuove normative in materia di gas serra. La riduzione delle emissioni può avvenire attraverso interventi lungo il ciclo produttivo e, qualora non bastassero, acquisto di Carbon Credits.
- Il mercato volontario è invece quello cui le aziende si rivolgono su base volontaria, sia per responsabilità ambientale che per andare incontro alla crescente richiesta, da parte del settore finanziario, di investire in imprese Carbon Neutral. In genere il mercato coinvolge quelle aziende che hanno già messo in atto tutte le strategie a disposizione per ridurre al massimo la propria impronta ambientale, ma a cui rimane una quota di CO₂ che non possono abbattere. Questa viene appunto compensata con l'acquisto volontario di crediti da aziende virtuose, quelle cioè con crediti di carbonio in eccesso rispetto alle proprie quote di anidride carbonica.

Chi sono i principali protagonisti dei mercati?

Ovviamente le società acquirenti e venditrici, cui si uniscono gli enti certificatori il cui compito è valutare l'effettiva validità dei progetti rispetto all'obiettivo della riduzione delle emissioni. A questi vanno anche aggiunti i governi, le organizzazioni internazionali, le autorità di regolazione, le Organizzazioni Non Governative e i gruppi ambientalisti, che esercitano attività di controllo sull'integrità ambienta-

le dei progetti. Di estrema importanza è anche la qualità dei Carbon Credits. A livello mondiale operano quattro principali enti certificatori per il mercato volontario: Gold Standard (GS), Verified Carbon Standards – Verra (VCS), American Carbon Registry (ACR) e Climate Action Reserve (CAR). Gli enti, seguendo metodologie e standard internazionali, valutano i crediti emessi da società specializzate, certificando la reale riduzione o l'effettivo assorbimento di anidride carbonica legati ai progetti. Ogni credito è unico e tracciabile, ed è inserito in un apposito registro internazionale.

Come avviene la compensazione dei Carbon Credits?

La compensazione certificata dei Carbon Credits viene generata attraverso due grandi famiglie di progetti. Progetti che riducono le emissioni di CO₂, evitando di immetterla.

- Installazione di impianti che utilizzano fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici, ecc.).
- Interventi di efficientamento energetico.
- Difesa e conservazione del patrimonio forestale.
- Progetti di potabilizzazione dell'acqua.
- Progetti che rimuovono la CO₂ già presente nell'atmosfera, assorbendola e catturandola.
- Piantagione di alberi e ripristino del patrimonio forestale e boschivo anche in aree urbane.
- Agricoltura sostenibile, finalizzata a rigenerare i terreni e catturare il carbonio: Carbon Farming.
- Tecnologia per la cattura e lo stoccaggio del carbonio emesso da fonti industriali.
- Progetti BECCS (Bioenergy with Carbon Capture and Storage), processi cioè di estrazione della bioenergia

dalle biomasse con cattura e stoccaggio del carbonio. Il prezzo dei Carbon Credits varia a seconda dei progetti. Tendenzialmente i crediti di carbonio legati ai progetti di rimozione sono più costosi, poiché sono più rari e di maggiore pregio, visti i benefici ambientali che garantiscono nel lungo periodo (anche centinaia di anni).

Il Carbon Farming, per la rimozione dell'anidride carbonica.

Tra i progetti cui il mercato guarda con crescente interesse ci sono quelli per la rimozione della CO₂. In particolare, il Carbon Farming, che rientra nel più ampio concetto di agricoltura sostenibile, sta riscuotendo un notevole interesse sia per i benefici ambientali che per le ricadute positive sull'intera filiera agroalimentare. Il termine Carbon Farming, letteralmente "coltivazione di carbonio", si riferisce a una serie di attività agricole grazie alle quali è possibile sequestrare il carbonio nel suolo, nelle radici delle piante coltivate, nel legno e nelle foglie degli alberi. Basti pensare che già il 5% del peso dei terreni è dovuto al carbonio, sotto forma di materiale organico in decomposizione e carbone vegetale. Incrementare questa percentuale è possibile sottraendo carbonio all'atmosfera e trasformandolo in sostanza nutritiva per la fertilità del terreno. Ulteriori effetti positivi sarebbero una maggiore stabilità del sistema idrogeologico, terra e acque, e una maggiore biodiversità.

Quali sono le principali tecniche agricole per il Carbon Farming?

- L'agroforestazione, l'integrazione cioè di alberi e arbusti nelle aree coltivate o destinate all'allevamento.
- La rotazione, sia delle colture che delle attività di pascolo.
- L'utilizzo di fertilizzanti organici.

- Il mantenimento e, quando possibile, la ricostituzione degli ecosistemi originari, sia accanto alle aree coltivate che nelle zone abbandonate.

L'obiettivo di tutte queste tecniche è garantire al terreno condizioni più naturali e quindi più adatte alla cattura e alla trasformazione del carbonio.

Perché scegliere i Carbon Credits.

Per un'azienda i Carbon Credits rappresentano una scelta sempre più vantaggiosa, a patto che la loro efficacia, in termini di compensazione, sia verificata e la loro qualità sia certificata secondo metodologie e standard internazionali. I benefici sono molteplici.

- Compensazione delle emissioni di carbonio anche quando è molto difficile o particolarmente costoso, a causa dei particolari processi produttivi.
- Valorizzazione dell'immagine aziendale e della sua reputazione: le aziende che si impegnano per la sostenibilità hanno maggiori possibilità di attrarre investitori, partner commerciali, dipendenti e clienti sensibili alle tematiche ambientali.
- Sviluppo di idee e soluzioni all'avanguardia grazie al sostegno economico di progetti innovativi.

Gli Advisor che conosco hanno sempre creduto e investito nei Carbon Credits, mettendoli a disposizione dei loro clienti, aziende e privati. Pensano infatti che siano uno degli strumenti strategici per rendere l'Italia più verde, grazie alla diffusione di una maggiore consapevolezza ambientale a tutti i livelli della società e sono certo che il 2025 sarà un anno di svolta perché numerosissime realtà imprenditoriali capaci di creare i presupposti per essere protagonisti con l'acquisto, la vendita, la creazione di progetti per strategici Carbon Credits.





WEBINAR

| ELENCO DEI CORSI DISPONIBILI | DATA | PREZZO |
|--|-------------------------------------|--|
| LA "LEGGE DI BILANCIO 2025-2027" E LA RIFORMA ACCRUAL: LE RICADUTE SUL QUADRO ADEMPIMENTALE E SUI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO REVISORI | 21 Gennaio 2025 | € 80,00 GRATUITO <i>per i clienti dei servizi di Consulenza e Formazione continua di Centro Studi Enti Locali</i> |
| LE NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE IVA 2025 DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI, LE SCELTE STRATEGICHE DI INIZIO ANNO E IL PUNTO SULLE PRINCIPALI SCADENZE FISCALI | 7 Febbraio 2025 | € 65,00 GRATUITO <i>per i clienti dei servizi di Consulenza Centro Studi Enti Locali</i> |
| LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI MISURE DI GARANZIA E TEMPI DI PAGAMENTO | 11 Febbraio 2025 | € 80,00 |
| Conoscere e Comunicare la Pubblica Amministrazione - III edizione Dall'Intelligenza artificiale ai segreti del mestiere. Le conoscenze e gli strumenti per chi si occupa di comunicazione nella P.A. | da Ottobre 2024 a Marzo 2025 | € 1.150,00 |
| ESPERTO DELLA GESTIONE, MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE, CONTROLLO DEI PROGETTI "PNRR" | da Novembre 2024 a Febbraio 2025 | € 916,00 |
| CONTABILITÀ E BILANCIO DELLA P.A. NAZIONALE, REGIONALE E LOCALE E SU GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE | da Febbraio a Luglio 2025 | € 1.100,00 |
| LA GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE LOCALI: STRATEGIE E TECNICHE AVANZATE PER UNA GESTIONE EFFICACE ED EFFICIENTE DEL BILANCIO PUBBLICO | da Febbraio a Maggio 2025 | € 916,00 |



PER ISCRIZIONI

visita la nostra pagina web www.entilocaliweb.it
oppure contattaci al numero 0571 - 469222



Nella predisposizione e preliminarmente all'invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l'installazione di un'aggiornata protezione antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.